

Unità Operativa Complessa Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici  
[ufficiotecnico@ospedale.caserta.it](mailto:ufficiotecnico@ospedale.caserta.it) - [attivitatecniche@ospedalecasertapec.it](mailto:attivitatecniche@ospedalecasertapec.it)

Tel. 0823 232199 - 0823 232245

Al Direttore Generale

della AORN

Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta

dott. MARIO NICOLA VITTORIO FERRANTE



Oggetto: COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELL'APPALTO "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'OSPEDALE CIVILE DI CASERTA, II FASE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO EX ART.20, LEGGE 67788. NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELL'APPALTO (DELIBERAZIONE N.236 DEL 14 APRILE 2018

Con riferimento alla deliberazione del Direttore Generale 17.04.2018 n. 236, i sottoscritti

arch. Virgilio Patitucci, prof. Felice Laudadio, avv. Giuliano Agliata, ing. Ciro Frattolillo,  
trasmettano alla SV la relazione in originale redatta a completamento dell'incarico.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o integrazione

si porgono distinti saluti

Ing. Ciro Frattolillo

Arch. Virgilio Patitucci


Avv. Felice Laudadio

Avv. Giuliano Agliata

## RELAZIONE appalto lavori - Ospedale Caserta

Spett.le Azienda ospedaliera S. Anna e S, Sebastiano

A.O.D. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale  
Protocollo: 0029661/1 Data: 12/11/2018 17:29  
Ufficio: UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI  
Classifica:



Alla c.a. Direttore generale

Alla.c.a. Direttore amministrativo

**Oggetto : Appalto dei Lavori di ristrutturazione dell'Ospedale Civile di Caserta – Il Fase del programma di investimenti ex art. 20 L. 67/88.**

Con riferimento all'oggetto in epigrafe si rimetta la relazione predisposta dalla nominata commissione di valutazione, rilevando che la stessa si articola nell'analisi dei profili tecnici e giuridici inerenti la problematica de qua, a cui seguono le conclusioni in risposta ai quesiti: <<studio della documentazione (finanziamento, bandi, gare, incarichi professionali, SAL, somministrazioni, incassi, pagamento etc.; formulazione di una proposta sul prosieguo nell'interesse dell'Ente e che pertanto, rappresenti una soluzione "legalmente perseguibile, strategicamente idonea ed economicamente più vantaggiosa">>

### PROFILI TECNICI

Appalto dei Lavori di ristrutturazione dell'Ospedale Civile di Caserta – II Fase del programma di investimenti ex art. 20 L. 67/88.

### PREMESSA

Si riporta nel seguito la cronistoria dell'appalto come ricostruito in atti, con particolare riguardo alle pattuizioni presenti in contratto per la stretta attinenza delle stesse alla redazione delle varianti intervenute e in corso di preparazione.

L'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta ha stipulato in data 4 gennaio 2010 il contratto di appalto n. rep. 180 con il Gruppo ZEPPIERI COSTRUZIONI srl e la ITEON S.p.A. per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell'Ospedale Civile di Caserta, II fase del programma di Investimento ex art. 20 sulla base della progettazione definitiva redatta internamente dall'Amministrazione Appaltante.

Nel contratto stipulato è stato specificato che "l'interlocutore della Stazione Appaltante è soltanto l'ATI aggiudicatrice che risponde all'Amministrazione appaltante di tutti gli obblighi dell'appalto, compresi quelli derivanti dalla progettazione esecutiva".

A seguito del ribasso effettuato in gara pari a 1,113 % (per lavori e progettazione), l'importo complessivo dell'appalto è risultato pari ad euro 13.106.280,96 di cui euro 12.741.058,53 per lavori ed euro 226.673,97 per la progettazione esecutiva. La sola quota dei lavori si compone di euro 12.488.199,46 per netto lavori e da euro 431.407,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Come indicato nel disciplinare di gara, la modalità di determinazione del corrispettivo è a corpo ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, comma 4° ed art. 82, comma 2° sub. b) del D.lgs. 163/2006.

All'esito della gara il progettista incaricato è stato individuato nel RTP costituito dalla RPA srl (capogruppo), dalla Planet Engineering srl (mandante) e dall'arch. Fabrizio Cocomello (mandante) con specifico riferimento alla redazione del progetto esecutivo, e, quindi, con responsabilità decorrente dalla data di inizio dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Ai sensi dell'art. 4 del contratto stipulato (invariabilità e variabilità del corrispettivo) 3° capoverso, la variazione del 5% dell'importo dei lavori tra progetto definitivo ed esecutivo (Alea) viene ritenuta come ammissibile per il maggior dettaglio e pertanto per essa non viene riconosciuto all'appaltatore alcun maggior compenso. L'ammontare di una eventuale perizia di variante è regolato dal capitolato speciale di appalto, richiamato nel contratto, e può essere dovuta esclusivamente alle cause indicate dall'art. 132 del D.lgs 163/2006. Il compenso per tali variazioni viene riconosciuto all'impresa depurandolo del 5% ovvero al netto delle stesse. L'alea del 5% non è applicabile ed eventuali variazioni imposte dal committente o dovute ad aggiornamenti normativi.

Con l'art. 5 del contratto (pag.7) si è previsto la redazione di un computo metrico in contraddittorio tra impresa appaltatrice e direzione dei lavori ai soli fini della individuazione delle percentuali delle lavorazioni effettivamente eseguite in corso d'opera.

All'art. 8 (pagamenti) a pag. 10 del contratto stipulato si riporta che la contabilizzazione e la redazione del relativo stato di avanzamento lavori, corredato dal certificato di pagamento delle somme maturate dovrà avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione scritta dell'appaltatore in merito al completamento delle opere oggetto del SAL; il pagamento della rata di acconto dovrà avvenire entro 60 giorni dal deposito dei documenti contabili presso la stazione appaltante.



2



Ai sensi dell'art. 10 (termini per inizio e ultimazione lavori) il tempo di esecuzione dei lavori è così composto e fissato: 45 giorni naturali e consecutivi per la progettazione esecutiva a partire dal ricevimento da parte del RUP di ordine in tal senso; 20 giorni natura e consecutivi per l'effettivo inizio dei lavori dalla data di approvazione del progetto esecutivo. La data (di inizio dei lavori) può subire spostamenti per cause indipendenti dall'impresa appaltatrice, quali ad esempio, difficoltà derivanti dal deposito degli elaborati strutturali presso il Genio Civile di Caserta; in caso di urgenza, in sintonia con quanto disposto dal Disciplinare di Gara a pag. 26, è sempre facoltà della Stazione Appaltante effettuare la anticipata consegna dei lavori sotto riserva di legge, sempre comunque successivamente all'acquisizione della polizza di cui agli artt. n. 129 del D.Lgs. 163/2006 e n.103 del DpR 554/1999. La durata dei lavori è fissata in 800 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di inizio effettivo lavori e secondo il Cronoprogramma esecutivo fornito dall'Appaltatore. Per la consegna dalla data della Certificazione di Ultimazione dei lavori dei disegni impiantistici e delle reti as built e delle certificazioni di conformità vengono concessi 45 giorni naturali e consecutivi.

Secondo l'art. 17 (assicurazioni) del contratto l'appaltatore assume la responsabilità di tutti i danni compreso quelli derivanti da incompleta progettazione.

All'art. 19 vengono regolamentate le controversie definendo che qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del procedimento acquisisce entro 15 giorni dalla redazione delle riserve la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

Fino a questo momento l'iter del procedimento per la parte progettuale si è sviluppato secondo un progetto definitivo redatto dalla Stazione appaltante, il progetto esecutivo redatto dall'operatore economico aggiudicatario del contratto, da tre varianti approvate dall'Amministrazione e da una IV variante in corso di elaborazione. Le varianti 1a e 3a sono risultate suppletive, la 2a solo tecnica in quanto il maggiore importo è stato assorbito dall'ATI esecutrice, la 4a si annuncia solo tecnica essendo stato pregiudizialmente fissato dalla Commissione Straordinaria un limite economico per le opere a farsi. Tale limite economico potrebbe essere anche condiviso dalla commissione laddove non determini lo stralcio di parti necessarie per la funzionalità dell'opera oggetto di appalto.

A seguito dei noti eventi ampia ed articolata è stata la corrispondenza del RUP protempore con i commissari e successivamente con il direttore generale con la quale lo stesso ha rappresentato che:



3



- i possibili esiti del procedimento in oggetto sono da un lato la risoluzione contrattuale, dall'altro una rimodulazione dell'intervento, i tempi di esecuzione ai sensi dell'art. 159, commi 8 e seguenti, del DPR207/2010.
- diverse e ripetute sono le responsabilità di vari organi della stazione appaltante in ordine al notevole ritardo accumulato nella realizzazione dei lavori di prima fase (a tutto il 27/05/2014) come già segnalato con la predetta nota prot. n. 0010754/U e che in caso di contenzioso gli omessi e/o ritardati riscontri dell'Azienda Ospedaliera nei confronti tanto della ATI appaltatrice quanto della Direzione dei lavori potrebbero determinare la soccombenza della stazione appaltante rispetto alle richieste dei soggetti sopra menzionati.
- l'ipotesi della risoluzione contrattuale dilaterrebbe ulteriormente l'avvio dei lavori di ristrutturazione della II fase con rischio di perdita del finanziamento regionale concesso ex art. 20 L. 67/88 con un "costo sociale" per indisponibilità delle opere non allo stato quantificabile dallo scrivente Rup.
- si ritiene preferibile, per i superiori interessi dell'Azienda, valutare la possibilità di perseguire la via della rimodulazione dei tempi contrattuali, da far confluire in una nuova proposta di risoluzione transattiva che tenga conto della dilatazione dei tempi, delle riserve fin qui formulate dall'impresa e degli errori progettuali ed esecutivi da valutarsi in uno e in via tombale con le responsabilità della stazione appaltante nella conduzione del procedimento a tutto il 27/05/2014.
- si ribadisce quanto già segnalato con la nota prot. n. 0010765/I del 31/05/2016 e alla luce della nota trasmessa dal Direttore della UOC Affari Generali e Legali prot. 11755I del 14/06/2016, circa l'opportunità del ricorso alla consulenza di professionista di natura legale, con particolare ed acclarata qualificazione nella gestione del contenzioso degli appalti pubblici.

#### IL PROGETTO ESECUTIVO PRINCIPALE E PROPOSTA MIGLIORATIVA

Il progetto principale, come da relazione tecnica generale del febbraio 2010, elaborato dall'operatore aggiudicatario a livello esecutivo a partire dal progetto definitivo posto a base di gara, prevedeva la realizzazione delle opere relative "ai lavori di ristrutturazione dell'Ospedale Civile di Caserta edificio F - Blocco A dal piano seminterrato al piano sesto, del ex pronto soccorso, del ex dipartimento di rianimazione, del ex dipartimento di Medicina nucleare".






Le opere previste riguardano la rifunzionalizzazione sanitaria dei vari livelli e la messa a norma dal punto impiantistico.

Non si prevede alcuna modifica al pacchetto strutturale costituente l'involucro edilizio. È prevista la sostituzione dei corpi finestrati esterni mediante la rimozione degli attuali infissi e la installazione di serramenti in alluminio RTT50 a taglio termico. Per quanto riguarda la distribuzione funzionale sanitaria la soluzione in progetto principale prevede l'ubicazione dei servizi igienici interni a ridosso dei corridoi di reparto (pag. 10/38 punto 2.2). Per quanto riguarda la rispondenza del titolo III del Decreto 18 settembre 2002 "Inerenti strutture esistenti che erogano prestazioni in regime Ospedaliero" si dà atto nel progetto esecutivo che "sono state pertanto apportate tutte le modifiche volte a rendere le scale presenti, a servizio anche in parte di aree di tipo D, tutte a prova di fumo". Vengono indicati quali interventi la realizzazione di un montalettighe utilizzabile in caso di incendio, l'adeguamento ai criteri di prevenzione incendi di tutte le aree oggetto intervento nonché dei punti di connessione con i reparti ad esso connessi.

A pagina 17 della relazione punto 1.3 si indica che la soluzione progettuale proposta prevede la mera sostituzione dei corpi finestrati esterni.

A pagina 18 viene indicato che "in ragione della particolarità degli interventi, da realizzarsi con parziale interruzione dell'attività sanitaria, sarà effettuato uno studio specifico al fine di consentire l'esecuzione degli interventi per fasi successive, individuando le aree funzionali suddivise per verticale tali da permettere la continuità di esercizio nelle fasi alterne nella metà non interessata dagli interventi, anche attraverso l'attivazione di collegamenti e sistemi impiantistici provvisori".

La relazione di accompagnamento della proposta migliorativa in gara prevede:

Anche al punto 2 della relazione tecnica riguardante gli impianti elettrici e speciali (pag. 23) viene riportato il richiamo alla corretta funzionalità parziale.

A pag. 23 punto 1.5 si prevede la delocalizzazione dei gruppi frigo, in variante alla proposta di gara, all'esterno della struttura, anziché al piano seminterrato del blocco A, in maniera tale da liberare spazi utili all'interno dell'edificio, da eliminare una fonte di rumori sensibile all'interno della struttura sanitaria, migliorare il funzionamento. Mentre per le UTA si propone il posizionamento delle stesse sulla copertura dell'edificio F, come si evince dai grafici allegati alla proposta migliorativa. Entrambe le soluzioni non sono risultate realizzabili. Per i gruppo frigo non si è potuto avere la disponibilità dei locali in quanto nel frattempo occupati da altri impianti (Centrali Gas Medicinali). Per le UTA si è verificato solo in corso d'opera che i solai non erano idonei a sopportarne il relativo peso, circostanza che ha determinato una variante, la n. 2 posta a carico dell'impresa esecutrice, in quanto trattasi



di errore progettuale. Lo spostamento dei gruppi frigo ha contribuito alla necessità di redigere la variante n. 3 per causa derivante dalla mancata consegna delle aree (fino al 2016 occupati dal reparto di immunotrasfusionale).

Con le varianti vengono affrontate dalla direzione lavori una serie di tematiche interferenti con il prosieguo dei lavori, che hanno determinato la redazione delle perizie di variante giustificate quasi sempre con richieste della committenza o miglioramenti. Tali motivazioni saranno approfondite nel prosieguo della presente relazione per verificare la corretta applicazione dell'alea del 5% prevista in contratto in linea generale.

Perizia di variante n. 1 riferimento elaborato P\_V2\_RT

La perizia di variante n. 1 viene ricondotta, dal proponente direttore dei lavori, alla fattispecie rientrante nella "Integrazione al progetto di appalto conseguente al miglioramento dell'opera ed alle sue funzionalità (art. 132, comma 3° del D.Lgs. 163/2006)" Il progettista della variante premette che, su indicazioni del R.U.P., è stata istruita la presente Perizia di Variante che comprende, oltre ai lavori aggiuntivi delle precedenti n. 2 varianti, già redatte e presentate allo stesso R.U.P. come di seguito descritto, denominate "Perizia di variante n.1- e -Perizia di variante n. 2", ulteriori lavori aggiuntivi, che nel corso dell'istruttoria delle suddette perizie da parte dell'Amministrazione, si sono resi necessari per il prosieguo dell'appalto. Per quanto sopra, la Perizia di variante, viene denominata semplicemente come Perizia n. 1

## LA PRIMA VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA

La perizia di variante ha una connotazione essenzialmente, architettonico, viene trasmessa dal Direttore dei Lavori al R.U.P. in data 20 aprile 2011, con nota prot. 338/11 FI/as, ed ha ad oggetto le "integrazioni al progetto di appalto conseguente al miglioramento dell'opera ed alle sue funzionalità (art. 132, comma 3, seconda parte, del D.Lgs. 163/2006), oltre al riconoscimento di un maggiore onere inerente al trasporto a rifiuto dei materiali". In particolare la variante riguardava le seguenti lavorazioni e motivazioni:

a) Sostituzione degli avvolgibili esistenti:

Avendo riscontrato, durante il corso dei lavori, una notevole fatiscenza degli infissi esterni la cui sostituzione non era prevista nel progetto di appalto, è stata inserita nella perizia la loro integrale sostituzione con un elemento in PVC con stecche e fibre diritte di spessore da cm 1,4 a 1,5 distanziati e sovrapponibili. fino a completa chiusura;

A parere degli scriventi tenuto conto che il progetto originario è stato redatto negli anni 2006/2007, mentre la perizia di variante è del 2011, è possibile che si sia verificata

6

un'accelerazione del deterioramento grado con perdita di funzionalità di un componente installato molti anni prima, che ne giustifica la sostituzione);

b) Sgusci nei servizi igienici € 35.923,66

Essendo previsto nel progetto esecutivo, l'utilizzo di sgusci in quantità molto limitata, è stata inserita la messa in opera completa di tale finitura in ragione della necessità di conseguire un miglioramento sostanziale della corretta gestione dell'igiene in tutte quelle zone in cui si usa la pavimentazione in gres porcellanato;

A parere degli scriventi essendo l'appalto a corpo/forfait ed esistendo un'alea del 5% dei lavori nel contratto a carico dell'impresa, l'onere economico doveva porsi in capo all'ATI progettista, all'ATI esecutrice, nonché in capo al direttore dei lavori, ciascuno per la quota di responsabilità, trattandosi di errore progettuale e mancata applicazione del contratto);

c) Corrimano e fascia paracolpi e paraspigoli;

Per un miglioramento delle protezioni murarie, un'altra integrazione al progetto di appalto è legata alla introduzione a protezione di fornitura e posa in opera, dei seguenti elementi:

⌘ nei corridoi di reparto di degenza, di un corrimano paracolpi di mm 140;

⌘ nei corridoi di servizio, di una fascia paracolpi di mm 200;

⌘ in tutti gli spigoli, di un paraspigolo con un L di mm 51 e altezza 2 mt.

Tali accorgimenti diminuiranno drasticamente la manutenzione delle pareti e miglioreranno le condizioni di utilizzo dei corridoi di reparto da parte dei degenti che hanno problemi deambulazione ed hanno la necessità di appoggiarsi;

A parere degli scriventi poiché il progetto esecutivo è stato redatto nel 2009, non esisteva in quel momento un chiaro indirizzo normativo sull'obbligatorietà di tale dispositivo; successivamente alla redazione della perizia di variante (aprile 2011) viene emanata una raccomandazione del Ministero della Salute, in data 13.11.2011, che invita in tal senso e si può ritenersi una buona pratica atta a giustificare l'inserimento nella perizia di variante;

d) Spostamento armadi:

In relazione ai lavori di ristrutturazione, dell'ala A, ed in particolare modo alla distribuzione impiantistica elettrica e meccanica all'interno dei reparti oggetto dei lavori, è sorta la necessità di rimuovere gli armadi Rack contenenti gli apparati attivi e passivi per la gestione dell'impianto di cablaggio strutturato dell'intero corpo di fabbrica. Gli apparati di cui sopra debbono rimanere in funzione per la parte di fabbricato ancora -interessa dai lavori di ristrutturazione. Pertanto, dovendo continuare a garantire il servizio è stato previsto lo spostamento delle apparecchiature in zone libere da lavorazioni, avendo cura di mantenere attive le funzionalità degli apparati e delle connessioni. Il tutto al fine di ottimizzare i tempi di esecuzione ed il funzionamento del complesso ospedaliero.

Gli armadi di distribuzione saranno aboliti totalmente al termine delle lavorazioni con la realizzazione del nuovo impianto di cablaggio strutturato;

A parere degli scriventi è la classica situazione prevedibile mediante opere provvisoriale (di sacrificio) con risorse da inserire nel quadro economico di progetto nelle somme a disposizione. Tale indicazione doveva rinvenirsi sia nella relazione di progetto sia nelle tavole di rilievo)

e) Riconoscimento di un maggiore onere per il trasporto a rifiuto dei materiali (il riconoscimento è motivato, e non contestabile né il linea tecnica né giuridica):

Infine, il prezzo di riferimento dell'Elenco Prezzi d'appalto paga il trasporto a rifiuto dei materiali fino a 10 km dal cantiere. Per una maggiore distanza la tariffa di riferimento riconosce una percentuale di incremento per ogni 5 km in più. La Direzione Lavori, fatte le proprie indagini, ha accertato la presenza di una discarica idonea a ricevere il materiale da trasportare proveniente dalle lavorazioni di scavo e quindi relativo alle terre contraddistinto con i codici CER 17 05 04, ad una distanza di 26 km dal cantiere mentre, per i materiali da trasportare provenienti dalle altre lavorazioni, tipo di demolizione e costruzione, etc e, quindi, contraddistinti con i codici CER diversi dal 17 05 04. Pertanto, deve essere riconosciuto all'appaltatore il maggior costo con l'applicazione del sovrapprezzo per distanza da 26 a 10 km nel primo caso (Codice CER 17 05 04) e con l'applicazione del sovrapprezzo per distanza da 12 a 10 km nel secondo caso (Codici CER diversi dal 17 05 04): quindi, tenuto conto delle suddette distanze, applicando il sovrapprezzo alla effettiva quantità trasportata, come di seguito descritto:

⌘ una volta sola per i materiali di cui ai Codici CER diversi dal 17 05 04:

⌘ n° 3 volte per i materiali di cui al Codice CER 17 05 04.

Non ci sono elementi da commentare

L'importo aggiuntivo complessivo dei lavori previsto con la suddetta variante, come da computo metrico estimativo al legato alla stessa, ammontava ad € 326.719,55 specificati come dal seguente prospetto riepilogativo, calcolato al lordo del ribasso d'asta del 1,113%.

Importo aggiuntivo della "Perizia di Variante n.1

a)	Sostituzione degli avvolgibili esistenti	€ 135.954,36;
b)	sgusci nei servizi igienici	€ 35.923,66;
c)	corrimano e fascia paracolpi e parasigoli	€ 86.029,40;
d)	Spostamento armadi RACK	€ 30.346,26;
e)	Trasporto a discarica	€ 38.465,87;
	Sommano	€ 326.719,55

(da valutare rispetto al valore iniziale del contratto pari ad € 12.741.058,53: risulta un maggiore importo del € 326.719,55/€ 12.741.058,53=2.564 %)

L'art. 132 comma 3° del Dlgs 163/2006 e s.m.i. riporta che "Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti".

La perizia approvata inoltre, ricomprende (per una sovrapposizione dei tempi) la seconda perizia, di carattere, essenzialmente, impiantistico trasmessa dal Direttore dei Lavori al R.U.P. in data 20 ottobre 2011, con nota prot.769/11 Fl/as, ed aveva ad oggetto le "integrazioni al progetto di appalto conseguente al miglioramento dell'opera ed alle sue funzionalità (art 132, comma 3, seconda parte, del D.Lgs. 163/2006), relativamente alla nuova ubicazione dei Locali Tecnici, per le seguenti motivazioni:

⌘ in occasione della consegna dei lavori effettuata in data 31/03/2010, di cui al Verbale di Consegna Parziale dei Lavori in pari data, veniva, tra l'altro, constatato, al punto l ) sub a) che: "la zona che in progetto era destinata a Cabina elettrica, sita al piano Seminterrato, era occupata da dipendenti della A.O (ala denominata "prima fase area A" come da pianta RC.04)";

⌘ successivamente, in data 11/11/2010 venivano consegnate altre aree da adibire a Nuovi Locali Tecnici per allestimento Cabina elettrica e Sottocentrale Termica e di Condizionamento; tali aree consistevano in un manufatto esterno all'edificio ospedaliero principale, così come si evince dallo stralcio planimetrico allegato al verbale stesso, e quindi con una diversa ubicazione dei locali tecnici rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo;

⌘ con nota del 28/01/2011 l'impresa appaltatrice ha rappresentato dopo una attenta valutazione che i locali consegnati in data 11/11/2010 risultavano non sufficienti per una superficie complessiva di circa mq. 60,00 ed, al fine di poter allacciare con continuità tutte le apparecchiature elettriche, ha ipotizzato di poter usufruire anche dei locali esistenti adiacenti alle aree consegnate per una superficie di circa mq. 30,00; inoltre, per l'ubicazione della Sottocentrale Termica e di Condizionamento, la stessa ha individuato come spazio occorrente di circa 30,00 mq. l'attuale locale ospitante il gruppo elettrogeno, situato in adiacenza alle aree destinate al posizionamento dei nuovi gruppi Frigoriferi; infine, per evitare le interferenze con le attività Ospedaliere in corso, l'Impresa ha sottoposto l'ipotesi

di dislocare. rispetto al progetto esecutivo tutte le distribuzioni orizzontali impiantistiche al Piano interrato -1 anziché nel corridoio del Piano Seminterrato e le montanti verticali nel cavedio di nuova costruzione posto a ridosso dell'edificio anziché nel cavedio esistente posto tra i due ascensori della scala;

⌘ tale realizzazione si rendeva necessaria in quanto nella nuova configurazione richiesta dall'Amministrazione dovevano essere mantenuti in esercizio i locali di immunoematologia;

⌘ pertanto, visto il positivo accoglimento della Committente circa la dislocazione dei nuovi locali tecnici, è stata redatta: la presente variante che riguarda la progettazione della nuova Cabina elettrica e della Sottocentrale Termica e di Condizionamento esterna all'edificio ospedaliero oggetto della ristrutturazione;

⌘ in particolare, per quanto riguarda gli impianti meccanici, in sostituzione ai locali previsti al Piano interrato nel progetto esecutivo, si è individuato come locale per la sottocentrale termofrigorifera, quello attualmente occupato dal gruppo elettrogeno; essendo questo in via di dismissione e sostituzione, con due nuovi gruppi da allocarsi presso il nuovo locale individuato in prossimità dei gruppi aria compressa. Tale locale presenta una superficie sufficiente alla disposizione di pompe, serbatoi, e collettori; inoltre, presenta il vantaggio di essere adiacente ai gruppi frigoriferi, il cui posizionamento e dimensionamento risulta invariato, semplificando le distribuzioni per l'allacciamento;

⌘ per maggior chiarezza si precisa quanto segue:

a) Percorso delle tubazioni:

Con la nuova ubicazione delle centrali, si rende necessario lo spostamento dei percorsi delle linee di alimentazione degli impianti nei vari piani. Tale spostamento si rende necessario per non andare ad interessare il piano seminterrato dove devono essere conservate le attività del reparto di immunoematologia; inoltre consente l'utilizzo continuo dell'area ospedaliera non ancora interessata dalle lavorazioni e delle relative zone comuni quali: atri, ballatoi e piani sbarchi ascensori di tutti i piani.

Si evidenzia, inoltre, che per il dimensionamento delle tubazioni per gli impianti idrico-sanitario, di condizionamento etc, si è tenuto conto di possibili futuri interventi al piano interrato, predisponendo sin da ora tutti i futuri allacci.

Il nuovo percorso individuale, implica, inoltre, minori disagi alle attività ospedaliere; i infatti il cavedio individuato nel progetto a base di gara, comportava la fermata del montacarichi e l'interdizione della zona ad esso adiacente per l'intero periodo delle lavorazioni. La soluzione da perizia di variante invece prevede di concentrare le lavorazioni nella zona del nuovo sbarco ascensori, dove avviene il collegamento al cavedio; pertanto già durante la prima fase

delle lavorazioni si realizza l'allaccio alla distribuzione principale, senza l'interruzione del funzionamento degli ascensori.

b) Gruppi frigoriferi:

⌘ I gruppi frigoriferi non hanno subito modifiche né di posizionamento, né tanto meno di dimensionamento rispetto al progetto esecutivo.

c) Sottocentrale:

⌘ Visti gli spostamenti di cui al punto a) ed, inoltre, vista l'esigenza della Committente di destinare a diverso utilizzo gli ambienti precedentemente individuati per il posizionamento della sottocentrale termofrigorifera e della centrale elettrica, si rileva che nella nuova ubicazione tutte le apparecchiature installate presentano una più facile accessibilità sia ai fini manutentivi che di controllo e gestione.

⌘ d) Tubazioni di collegamento tra nuova sottocentrale e fabbricato:

⌘ Le tubazioni di collegamento tra la sottocentrale ed il fabbricato saranno interrate ed opportunamente rivestite con guaina bitumata, collegandosi poi con le montanti poste in facciata esterna lato nord del fabbricato e non più sulla facciata esterna lato est (così come indicato alle tavole IT.10a, IT.10b e IT.18°). Si evidenzia che tale soluzione riduce l'effetto riscaldante dovuto all'irraggiamento solare diretto, consentendo minori dispersioni. Inoltre, il passaggio della montante insiste su un'area la cui cantierizzazione risulta meno impattante con l'attività ospedaliera esistente. La distribuzione ai vari piani dei fluidi termovettori e dell'acqua sanitaria avverrà per mezzo della distribuzione verticale; prevista in variante al progetto esecutivo, posta all'interno del cavedio presente nel nuovo corpo scale.

⌘ Per migliorare il bilanciamento dei circuiti dei fancoil, delle batterie di post-riscaldamento e dei radiatori, si è adottata la soluzione del ritorno inverso, la cui maggiore onerosità è ripagata dal perfetto bilanciamento del circuito che ne consegue comportando un incremento di comfort dell'intero impianto di climatizzazione.

⌘ Per gli impianti elettrici, facendo seguito alla necessità della Committente di mantenere in esercizio il reparto di immunoematologia, sito al piano seminterrato del fabbricato oggetto della ristrutturazione nel luogo in cui si sarebbe dovuta realizzare la nuova cabina elettrica, è stato individuato per tale scopo, con indicazione da parte della committenza, un locale posto esternamente al fabbricato attualmente sgombro da apparecchiature già in passato utilizzato per la cabina elettrica dell'ex pronto soccorso oggi non più in funzione.

⌘ Questa scelta ha comportato una revisione di quanto previsto in progetto, relativamente alla distribuzione elettrica ed in particolare sulla lunghezza e la composizione dei collegamenti elettrici tra le sorgenti di alimentazione ed i carichi.

11

⌘ e) Ridistribuzione delle apparecchiature previste in centrale nei nuovi ambienti;

⌘ Per la disposizione delle apparecchiature elettriche in centrale si propone la soluzione indicata in planimetria (IE)

⌘ f) Spostamento delle linee cavi dalla centrale alle varie utenze dislocate ai piani dell'ospedale;

⌘ Per il nuovo percorso cavi si propone di passare attraverso un cavidotto interrato con corrugati a doppia parete; nel tratto dal fabbricato al cavedio previsto nel corpo centrale si ipotizza invece il passaggio al piano interrato (spazio tecnico) mediante canaline metalliche poggiate su un'adeguata struttura fissata a pavimento; tale soluzione non andrà ad intralciare l'attività ordinaria esistente dell'ospedale in quanto le lavorazioni riguarderanno zone adibite a spazi tecnici.

⌘ L'alimentazione della sottocentrale termica dei gruppi frigoriferi e della centrale idrica e la connessione alla linea di media tensione proveniente dalla cabina Enel, avverrà attraverso la realizzazione di cavidotti interrati con corrugati a doppia parete, lungo due distinti percorsi per la media e la bassa tensione, individuati nel cortile antistante la cabina elettrica, così come indicato nella planimetria allegata (IE)

⌘ g) Dimensionamento delle linee cavi per il contenimento della caduta di tensione, in funzione di un aumento della loro lunghezza;

Questa scelta ha comportato una revisione di quanto previsto in progetto, relativamente alla distribuzione elettrica, ed in particolare sulla lunghezza e la composizione dei collegamenti elettrici tra le sorgenti di alimentazione e i carichi

⌘ Lo spostamento della cabina elettrica, rispetto al luogo indicato dai disegni di progetto, ha provocato la modifica delle vie cavi nel percorso e nella loro lunghezza totale. Tale modifica oltre ad incidere sulla quantità di cavo da installare ha reso necessario la verifica della composizione delle dorsali di alimentazione verso i quadri secondari con modifiche rispetto al progetto.

⌘ La revisione si è resa necessaria per poter garantire le ipotesi progettuali, le specifiche tecniche e le prescrizioni normative. Nel caso specifico aumentando le lunghezze del percorso cavi si è dovuto agire sulla sezione dei conduttori e sulla composizione dei cablaggi per garantire un'adeguata caduta di tensione a fondo linea, un'adeguata portata in termini di corrente, considerando invariati i carichi e tenendo conto della modalità di posa:

⌘ h) Alimentazione dei carichi esistenti al piano seminterrato;

⌘ In aggiunta a quanto sopra si sono predisposte due nuove partenze dal Quadro di bassa tensione per garantire l'alimentazione delle utenze da mantenere in esercizio al piano seminterrato non coinvolte nelle lavorazioni

12

⌘ In particolare si prevede:

⌘ la realizzazione di un nuovo quadro elettrico, da posizionare al piano seminterrato, nella zona dove attualmente è presente il quadro elettrico della cabina MT/BT da dismettere, alimentato dalla cabina MT/BT prevista in progetto.

⌘ dal quadro elettrico si prevede di alimentare i quadri elettrici esistenti a servizio delle utenze non interessate dalla ristrutturazione;

⌘ il quadro elettrico cucina;

⌘ Il quadro elettrico farmacia;

⌘ Il quadro elettrico immunoematologia;

⌘ Il quadro elettrico sottocentrale di condizionamento;

⌘ Il quadro elettrico centrale termo frigo;

⌘ il quadro elettrico sartoria a servizio del reparto microbiologia;

⌘ Il quadro elettrico sartoria a servizio del reparto microbiologia;

⌘ il quadro elettrico esistente a servizio del laboratorio urgenze al piano primo;

⌘ quest'ultimo quadro si presenta privo di parti di carpenteria, con cavi divelti etc; ed in considerazione di ciò deve essere sostituito nel rispetto della normativa tecnica vigente;

⌘ I cavi di alimentazione dei quadri esistenti sopra elencati sono attualmente posati al piano interrato (spazio tecnico), in canaline metalliche nelle quali non sono rispettati i coefficienti di stipamento dei cavi. inoltre, le canaline risultano danneggiate e prive di staffature.

A tal proposito, al fine di ripristinare la buona norma impiantistica e della usufruibilità dell'impianto, si prevede la realizzazione di nuove vie cavi, in lamiera zincata, poste al soffitto del piano seminterrato ai carichi su indicati

Si prevede, mediante la posa in opera di due cavi (Normale + privilegiata) dalla nuova cabina MT BT in costruzione al quadro esistente della centrale di trasformazione da dismettere posta al piano seminterrato. Adottando questa soluzione si lasceranno inalterate tutte le linee di alimentazione ai vari quadri presenti al piano seminterrato.

Quanto descritto ha comportato un aumento dei quantitativi di cavi da installare con un conseguente aumento del valore economico per la lavorazione la cui analisi economica e tecnica è riportata negli elaborati presenti in allegato.

⌘ L'importo aggiuntivo complessivo dei lavori previsto, come da computo metrico estimativo allegato alla suddetta perizia, ammontava ad € 492.234,66 specificati come dal seguente prospetto riepilogativo. calcolato al lordo del ribasso d'asta del 1,113%.

⌘ Importo aggiuntivo della "Perizia di Variante (parte) n. 2":

⌘ Opere Edili per la nuova ubicazione dei Locali i Tecnici € 102.907,35;

⌘	Impianti Elettrici	€ 250.877,66;
⌘	Impianti Meccanici	€ 138.449,65;
⌘	Sommano	€ 492.234,66;

A completamento della perizia si sono resi necessari ulteriori lavori ed in particolare:

a) Locale per materiale sporco con servizi igienici

Per migliorare funzionalmente il corpo "A" sono state integrate, al progetto di appalto, le lavorazioni, edili ed impiantistiche, necessarie alla realizzazione, in alcuni reparti, di appositi locali da adibire per i "vuotatoi", completi di bagno interno ad uso del personale sanitario, escludendo la sola fornitura e posa in opera dell'elemento sanitario (vuotatoio), la cui scelta sarà a cura e spese dell'Amministrazione.

A parere degli scriventi la presenza di questi locali era prevista dai requisiti minimi strutturali definiti dalla delibera di Giunta Regione Campania 7301 del 2001)

b) Ristrutturazione della Scala esterna laterale del corpo "A"

È necessario eseguire lavori di manutenzione straordinaria per rendere funzionale ed a norma il vano scala, esistente sul prospetto laterale del fabbricato stesso.

Tale vano scala •diventa indispensabile quando, al termine dei lavori della prima fase, verrà attivato il corpo "A" dell'edificio; infatti, i lavori della seconda fase, ossia del corpo "B" riguarderanno, oltre che alla stecca principale, anche la parte centrale dell'edificio ospedaliero escludendo, di fatto, tale corpo "A" del servizio di una scala di emergenza, funzione che, pertanto verrà assorbita dal vano scala suddetto.

Le lavorazioni previste per rendere tale "vano scala" funzionale ed a norma, escluso l'ascensore, sono le seguenti:

- sostituzione completa degli infissi., compreso il portoncino "capo scala" con maniglione antipanicò;
- sostituzione parziale delle soglie, delle pedate e delle alzate di marmo, risultanti danneggiate;
- verniciatura, previo rasatura e stuccatura delle pareti in muratura;
- ripresa puntuale tesserine, costituenti il rivestimento ceramico già esistente;
- rifacimento dell'impianto elettrico;
- apposizione di strisce antiscivolo sui gradini della scala.

Nella relazione del progetto esecutivo si riporta quanto segue: "Per quanto riguarda la rispondenza del titolo III del Decreto 18 settembre 2002 "Inerenti strutture esistenti che erogano prestazioni in regime Ospedaliero" si dà atto nel progetto esecutivo che "sono state pertanto apportate tutte le modifiche volte a rendere le scale presenti, a servizio anche in parte di aree di tipo D, tutte a prova di fumo". Vengono indicati quali interventi la

14



realizzazione di un montalettighe utilizzabile in caso di incendio, l'adeguamento ai criteri di prevenzione incendi di tutte le aree oggetto intervento nonché dei punti di connessione con i reparti ad esso connessi."

A parere degli scriventi si deduce che i lavori delle scale dovevano consentirne la classificazione quali scale a prova di fumo, sono riconducibili ad un errore progettuale nei vari livelli di progettazione oppure, se è vero quanto affermato nel progetto esecutivo circa la previsione di adeguamento, trattandosi di lavoro a corpo (il computo non è contrattuale), i lavori specificamente computati era già previsto negli atti progettuali e quindi non dovuti a parte.

c) Riconoscimento di maggiori oneri per rinvenimento di trovanti, costituenti residui di strutture in c.a. della vecchia "Camera Calda", nell'area dello scavo del "Corpo Nuovo"

Nel corso dei lavori di scavo della fossa del "Corpo Nuovo" sono state rinvenute porzioni di strutture in c.a. costituenti residui della vecchia "Camera Calda" che, vista la loro complessità e consistenza, così come si evince dalla documentazione fotografica all'uopo prodotta, hanno comportato per l'appaltatore i seguenti maggiori oneri non prevedibili in quanto non si poteva immaginare che la demolizione delle strutture della ex "Camera Calda" fosse stata parziale:

- come da disposizioni della D.L., completa messa a nudo e pulizia delle strutture rinvenute, onde consentire alla stessa di valutarne la natura, la consistenza nonché una probabile funzionalità statica degli elementi rinvenuti, trave, pilastro, etc. .

- dopo gli idonei accertamenti suddetti, completa demolizione delle strutture, movimentazione, trasporto a discarica e smaltimento dei materiali di risulta delle stesse.

Non avendo documentazione fotografica a comprova dello stato dei luoghi e quindi se le strutture rinvenute fossero o meno riconoscibili durante le fasi progettuali precedenti, non sussistono elementi atti a contestare la ricostruzione.

Pertanto, deve essere riconosciuto all'appaltatore il maggior costo sostenuto per le suddette lavorazioni eseguite, con l'applicazione dei corrispondenti prezzi di tariffa compreso quelli relativi agli oneri di discarica per lo smaltimento dei materiali.

Oneri per la sicurezza (D.lgs. 494/96)

Ai fini della valutazione degli oneri inerenti la sicurezza di cantiere, la presente perizia è stata sottoposta alla verifica degli aspetti conseguenti.

A seguito di tale esame, l'imporlo dei lavori inerenti la sicurezza è stato stimato in € 31.539,91 che, sommato agli oneri relativi al progetto di appalto, gli stessi ammontano a complessivi € 462.947,44.

Nuovi prezzi

Ai fini della valutazione economica sono stati utilizzati i prezzi presenti nella tariffa già approvata dall' Amministrazione nonché n. 273 desunti dalla Tariffa Opere Pubbliche della Regione Campania 2009 e, per i n° 7 prezzi non presenti nei suddetti prezzari, sono state effettuate specifiche analisi

L'importo dei lavori aggiuntivi previsti, calcolato al lordo del ribasso d'asta del 1,113%, ammonta complessivamente ad € 931.479,93, specificati come dal prospetto riepilogativo in allegato

Variante architettonica:

a	Sostituzione degli avvolgibili esistenti	€	135.954,36
b	Sgusci nei servizi igienici	€	35.923,66
c	Corrimano e fascia paracolpi e paraspigoli	€	86.029,40
d	Locali per materiale sporco e servizio igienico	€	28.768,39
e	Scala di emergenza del corpo "A"	€	77.866,38
f	Trovanti in c.a. zona dello scavo del "Corpo Nuovo"	€	5.890,95
g	Trasporto a discarica	€	38.465,87
h	Spostamento armadi RACK	€	30.346,26
	Sommano	€	439.479,93

Variante impiantistica - Nuovi Locali Tecnici:

f	Opere Edili	€	102.907,35
g	impianti Elettrici	€	250.877,66
h	impianti Meccanici	€	138.449,65
	Sommano	€	492.234,66

(da valutare rispetto al valore iniziale del contratto pari ad € 12.741.058,53: risulta un maggiore importo del € 492.234,66/€ 12.741.058,53=3.863 %)

La somma delle due varianti pari a € 931.479,93 determina un variazione percentuale in aumento pari al 6.427 %, quindi superiore al 5% indicato dal comma 3° ultimo capoverso dell'art. 132 DLgs 163/2006 e s.m.i.

Tempo di esecuzione

L'esecuzione delle nuove lavorazioni suddette impone un termine aggiuntivo di n. 400 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di approvazione della presente perizia.



16



In merito si fa notare che il suddetto termine aggiuntivo tiene conto dell'importo delle stesse in ragione della variante, sia cresciuto di circa € 500.000 corrisponde, in ogni caso, a quello originariamente previsto per le medesime lavorazioni.

Secondo il direttore dei lavori, ed approvato dall'amministrazione, vanno altresì riconosciuti all'appaltatore n. 181 giorni naturali consecutivi di proroga rispetto al termine contrattuale dei lavori, in relazione della intervenuta sospensione degli stessi dal giorno 11 luglio 2011 al giorno 8 gennaio 2012.

Pertanto, il nuovo termine finale dei lavori potrà essere puntualmente definito unicamente a valle della data di intervenuta, formale approvazione della presente perizia, atteso che i maggiori tempi assegnati in relazione ai lavori aggiuntivi, pari a 400 giorni naturali consecutivi, assorbiranno l'eventuale parte residua dei n. 181 giorni concessi in forza della intervenuta sospensione che, allo stato, risultano già decorrenti a partire dal in data 12/00/2012 veniva firmato l'atto aggiuntivo della perizia di variante n. 1 per un importo dei lavori di euro 13.727.885,90.

A parere degli scriventi anche solo dalla lettura degli atti relativi alla prima perizia di variante emerge da parte di tutti i responsabile tecnici per la vigilanza ed il controllo dell'appalto, nelle varie fasi dalla progettazione definitiva alla esecuzione, una condotta superficiale e non sempre commisurata alle effettive esigenze del giusto procedimento. Le varie fasi della progettazione sembrano, in alcuni passaggi, slegate dal reale stato dei luoghi basti considerare ad esempio che solo in variante si è sanata la necessità di disporre, a conclusione dei lavori, di scale a norma antincendio. Così come per lo spostamento dei rack. Le varianti sono state utilizzate, in parte, per sanare errori progettuali.

Gli errori progettuali non determinano la risoluzione del contratto < 10%

## LA SECONDA VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA

In data 17/06/2013, con delibera n. 508 si approvava, senza aumento di spesa, la perizia di variante n. 2 a seguito dei verbali di constatazione in data 9/10/2012 e 25/10/2012 con i quali si constatava la non idoneità dei solai di copertura dell'edificio F, nella quale si modificava il posizionamento degli impianti, gruppi frigo, UTA, centrale CDZ ecc.;

Descrizione delle opere



17



Le modifiche di cui alla variante n. 2 vengono ascritte dal progettista della stessa (il direttore dei lavori) alla più idonea collocazione dei macchinari, alla luce della situazione riscontrata nei piani di copertura, alla loro nuova ubicazione all'interno delle aree attualmente già di cantiere con impatto molto modesto e non interferente con zone in esercizio ed in definitiva una migliore efficienza globale avendo accentrato i componenti impiantistici in prossimità delle centrali. La proposta di variante, sempre secondo il DL, fa sì che la gestione delle lavorazioni risulti essere semplificata e non implichi più un coordinamento puntuale con l'attività ospedaliera in quanto le stesse, come detto, avvengono tutte all'interno delle aree di cantiere o in aree non fruite da servizi ospedalieri o comunque in minima parte rispetto alla precedente ubicazione. Per quanto rappresentato lo stesso ritiene opportuno, per maggiore chiarezza, precisare inoltre quanto segue:

a) Gruppi Frigoriferi

In seguito all'esigenza di spostare i fasci tubieri dal piano copertura e in conseguenza dello spostamento della centrale Termo Frigorifera CDZ al piano quota +0.00 del nuovo corpo centrale, si è ritenuto opportuno, per una migliore ottimizzazione dell'intervento spostare i gruppi frigoriferi nella zona antistante l'edificio "F"; tale soluzione, inoltre, consente di operare su una zona già adibita a cantiere, preservando così l'area nevralgica all'attività in essere dell'AOC, prevista nel progetto esecutivo e variante 1.

Per quanto riguarda l'alimentazione elettrica di tali apparecchiature, la proposta soluzione ha comportato un diverso percorso dei cavi elettrici con conseguente aumento della loro lunghezza.

b) Posizionamento Unità di Trattamento Aria

il posizionamento viene spostato per evitare il sovraccarico dei solai di copertura e quindi si è scelto di riposizionare le UTA secondo una diversa distribuzione (PV\_2\_M3.)

Ad esclusione dell'UTA 01B, che conserva la posizione di progetto, le UTA 05-bar e UTA 04-pronto soccorso saranno posizionate sulla copertura del nuovo corpo a quota 8,50, mentre la UTA 01A-degenze a quota +7.10.

Le restanti UTA 03-tac e UTA 02-blocco operatorio saranno posizionate sulla copertura dell'ex pronto soccorso a quota 7,10.

Dal nuovo posizionamento delle UTA ne deriva la realizzazione di n°2 quadri elettrici distinti, in sostituzione dell'unico previsto in progetto esecutivo e variante 1, da collocare nella zona a quota +7.10 della copertura del nuovo corpo centrale e nella zona a quota +7.10 della copertura dell'ex pronto soccorso (tav. PV\_2\_E3)

e) Sotto Centrale Termo Frigorifera CDZ



La centrale Termo Frigorifera CDZ sarà realizzata al piano interrato (quota +0.00) del nuovo corpo centrale secondo quanto riportato nella Tav. PV\_2\_M2.

Tale scelta è risultata necessaria, in seguito alle problematiche emerse e descritte nei punti precedenti, con l'obiettivo di ottimizzare i percorsi dei fasci tubieri in relazione al nuovo posizionamento delle apparecchiature sopra descritte.

Per quanto riguarda l'alimentazione elettrica del quadro elettrico a servizio della Sotto Centrale Termo Frigorifera, ha comportato un diverso percorso dei cavi elettrici con conseguente aumento della loro lunghezza (Tav.PV\_2\_El).

d) Tubazioni di collegamento tra nuova Sotto Centrale-Gruppi Frigo-Fabbricato

I fluidi provenienti dai gruppi frigo saranno convogliati attraverso tubazioni interrate verso la centrale CDZ posta al piano interrato (quota +0.00) del nuovo corpo (Tav. PV\_2\_M2).

Da questa ripartiranno le tubazioni per la distribuzione dei fluidi alla Unità di trattamento aria attraverso il cavedio di nuova realizzazione con conseguente riduzione delle lunghezze dei tubi. Tale riduzione, inoltre, si avrà anche per il collegamento dalla centrale termica esistente alla Sotto Centrale Termo Frigorifera stessa.

Ai fini della valutazione degli oneri inerenti la sicurezza di cantiere, la perizia si è determinata nel senso che non comporta variazioni rispetto agli oneri già previsti in appalto.

Il computo metrico estimativo delle opere a farsi riporta un maggiore costo di € 68.722,61.

Tale maggiore onere sarà a carico dell'appaltatore come da nota dello stesso del 28/01/2013, determinando una invarianza dell'importo contrattuale.

Pur prendendo atto che non vi sono maggiori oneri a carico dell'amministrazione, per completezza occorre evidenziare che la fattispecie è riconducibile, in linea tecnica all'errore progettuale, pur non determinando, in ogni caso gli effetti di cui all'art. 132 comma 4° del DLgs 163/2006 e s.m.i.

Dal mese giugno 2012 al mese di maggio 2013 venivano effettuate ulteriori consegne parziali di aree per lavori.

In data 10/07/2013, a valle del SAL n. 15, l'ATI appaltatrice iscriveva aggiornandole solo le riserve 1, 3, 5, 6, 7 e 9 per € 3.960.966,28:

#### LA TERZA VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA

In data 25/08/2013 l'azienda ospedaliera comunicava alla D.L., e la stessa comunicava all'appaltatore il differimento della consegna delle aree di piano terra in quanto oggetto di rivisitazione in base al Decreto Regionale n. 49 del 27/09/2010, avente ad oggetto - riassetto della rete ospedaliera e territoriale, con adeguati interventi per la



19



dismissione/riconversione/riorganizzazione dei presidi non in grado di assicurare adeguati profili di efficienza e di efficacia: analisi del fabbisogno e verifica dell'appropriatezza: conseguente revoca degli accreditamenti per le corrispondenti strutture private accreditate: conseguente modifica del Piano Ospedaliero regionale in coerenza con il piano di rientro. Modifiche ed integrazioni."

in data 1 ottobre 2013 il RUP comunicava l'autorizzazione alla redazione della perizia di variante n. 3 per l'ubicazione dei gruppi elettrogeni venendo meno le aree precedentemente previste.

in data 20 dicembre 2013 veniva redatto verbale di sostanziale fine lavori della la fase, salvo i lavori di cui alla perizia di variante n. 3 in corso di redazione.

Descrizione delle opere della variante n. 3

Le modifiche oggetto della variante n. 3, sono ricondotte dal progettista alla fattispecie dell'art. 132 comma c) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., e prevedono i seguenti lavori aggiuntivi che si rendono necessari per:

- a) Lo sgombero, già precedentemente concordato, dei locali della cabina elettrica esterna in disuso dai vecchi apparati;
- b) collocazione dei gruppi elettrogeni esternamente, in un'area limitrofa alla cabina elettrica, non avendo a disposizione i locali destinati alla loro collocazione perché in uso alla AirLiquide, per i compressori vuoto gas medicali.

In dettaglio gli interventi di cui ai punti a) e b) sono:

- a) Sgombero locali Cabina Elettrica dismessa.

Per quanto concerne questa lavorazione essa derivano dall'impossibilità, da parte dell'amministrazione, di consegnare le aree oggetto di istallazione della nuova cabina elettrica MT/BT perché le stesse erano occupate dai precedenti apparati (si rinvia al verbale del 14/9/2012).

Con nota 408/ut del 14/9/2012, l'amministrazione invitava la D.L. a valutare con l'ATI esecutrice le modalità e i costi per lo smantellamento e smaltimento degli apparati presenti nei locali. La D.L. a seguito del verbale di sopralluogo e constatazione, in data 14/9/2012, richiedeva all'ATI esecutrice di formulare l'offerta economica. L'ATI, con nota del 3/10/2012, formulava detta offerta, che ritenuta accettabile dalla D.L., veniva inoltrata con nota prot. 866 del 5/10/12 alla Amministrazione. L'Amministrazione, a sua volta, con nota prot. 606/ut del 23/11/2012, esprimeva parere favorevole ai lavori di sgombero e smaltimento delle apparecchiature presenti nei locali ed impartiva a questa D.L. l'inserimento di dette lavorazioni in una prossima perizia di variante.



20



La stessa D.L. comunicava all'ATI esecutrice, con nota prot. 933 del 27/11/2012, la determinazione assunta dell'amministrazione.

Con verbale del 13/12/2012 veniva effettuata la consegna parziale dei locali da sgomberare, con l'esclusione delle aree contraddistinte con la sigla A1, attualmente ancora funzionanti per i compressori del vuoto sanitario.

Più precisamente le opere oggetto del presente paragrafo riguardano lo smontaggio e lo smaltimento di: n. 2 quadri BT, n. 2 quadri di rifasamento, cavi MT/BT presenti nei locali cabina elettrica, impianto luce e FM all'interno dei locali, gruppo elettrogeno con relativo quadro di commutazione, n. 3 quadri MT, n. 3 trasformatori ad olio comprese le griglie di protezione costituenti i box, nonché lo smontaggio il trasporto e la ri energizzazione di n. 3 UPS con relativi box batterie in locale messo a disposizione dell'amministrazione.

b.) Nuova collocazione Gruppi Elettrogeni.

Per potere dare corso alla consegna della 1a fase dei lavori di ristrutturazione del fabbricato "F" si è reso necessario lo spostamento dei due gruppi elettrogeni a servizio dello stesso.

La nuova ubicazione dei gruppi avverrà nell'area antistante la centrale tecnologica del DEA, e essa scaturisce dalle problematiche richiamate nella corrispondenza intercorsa con l'amministrazione, e nei verbali di sopralluogo come già riportato in precedenza.

La nuova area per l'ubicazione dei gruppi prevede le seguenti lavorazioni che possono essere riassunte in:

- esecuzione della piazzola in cls armato con rete elettrosaldata adibita al posizionamento dei due gruppi elettrogeni e del serbatoio esterno a servizio degli stessi;
- nicchia in muratura a protezione del quadro di parallelo dei gruppi con relativo sportello e/o porta di accesso in alluminio;
- realizzazione di recinzione in pannelli di acciaio zincato, h 2,00 mt., del tipo vedo/non vedo con inserimento di accesso all'area sempre in acciaio zincato;
- realizzazione di scavo, rinterro e ripristino, con posa dei corrugati per la connessione tra il quadro gruppi elettrogeni e la cabina elettrica;
- realizzazione di pozzetto con relativo chiusino e tutte quelle opere minori che si rendano necessarie per la buona esecuzione.

Per quanto riguarda le lavorazioni relative agli impianti elettrici sono limitate alla ricollocazione dei due gruppi elettrogeni, previsti in progetto, per quanto esposto in precedenza, e alla loro connessione con le utenze della cabina MT/BT.

Il nuovo posizionamento all'esterno, nell'area antistante ai locali tecnologici del DEA, rende necessario prevedere la protezione dei gruppi elettrogeni attraverso appositi carter metallici con adeguato grado di protezione IP, la realizzazione di vano coperto per l'installazione del



quadro di parallelo, l'esecuzione della via cavi interrata con relativo scavo, posa dei corrugati e dei relativi cavi che, dal quadro di parallelo, posto in prossimità dei gruppi, raggiungono il quadro BT di cabina.

La nuova posizione dei gruppi elettrogeni comporta la variazione di lunghezza, di modalità di posa, nonché di composizione della via cavi, a seguito della verifica del dimensionamento elettrico della linea sulla base delle mutate condizioni, vedi calcolo di verifica sotto riportato. Per lo stoccaggio del carburante, ad uso esclusivo dei gruppi elettrogeni, sarà installato, nell'area riservata ai gruppi, un serbatoio esterno dotato di opportuna copertura metallica, bacino di raccolta e quadro elettrico per il comando delle pompe dedicate alla movimentazione del combustibile.

Ai fini della valutazione degli oneri inerenti la sicurezza di cantiere, la presente perizia, comporta variazioni rispetto agli oneri già previsti in appalto per € 2.237,27.

Riassuntivamente quindi la perizia di variante n. 3 determina un aumento dell'importo dei lavori pari a € 65.363,76, di cui € 2.237,27 per oneri della sicurezza, al netto del ribasso d'asta.

Il tempo di esecuzione aggiuntivo con la perizia fu fissato, in ragione dei lavori a farsi, in 70 giorni naturali ed consecutivi.

In data 18/03/2014, con delibera n. 161 si approvava la perizia di variante n. 3 con un incrementato di euro 93.907,95 da finanziare a carico della stazione appaltante su fondi propri dell'amministrazione, per un importo complessivo di € 18.706.647,63, per cui l'importo dei lavori veniva incrementato fino ad a euro 13.727.885,90.

Per quanto riguarda le motivazioni sulle varianti si ritiene di poter condividere quanto già relazionato dal RUP protempore alla Commissione Straordinaria. In particolare:

- le lavorazioni inserite nelle prime due perizie di variante non corrispondono alle fattispecie previste dall'art. 132, comma 3, del D. Lgs. 163/2006. Effettivamente talune lavorazioni – ferma restando l'impossibilità di una compiuta verifica stante l'irreversibilità delle lavorazioni ormai avvenute – quali ad esempio la sostituzione degli infissi esterni al vano scala del corpo A e l'inserimento dei paraspigoli, devono essere valutati: "errore progettuale", solo in via estremamente gradata come lavori complementari e/o aggiuntivi al progetto iniziale, ma in tal caso avrebbero dovuto essere inquadrati nella tipologia dell'affidamento ex art. 57, comma 5, lettera a.1) del D. Lgs. 163/2006. In tutte le altre circostanze, invece, una più attenta analisi delle evidenze recate dalla delibera ANAC n. 473/2016 porta a rilevare veri errori/omissioni progettuali, quali le mancate previsioni di sgusci nei wc e dei corrimano nei reparti. In tale quadro, la riallocazione disposta con la

prima perizia di variante degli armadi rack per assicurare l'operatività della rete dati nei reparti non oggetto dei lavori di prima fase indica che il progetto esecutivo non ha tenuto in conto la necessità di prevedere opere provvisorie finalizzate alla gestione dell'appalto in due distinte fasi. Allo stesso modo, la più approfondita analisi della documentazione agli atti non ha consentito di rintracciare prova delle "obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto" a sostegno della sostituzione degli avvolgibili nei reparti. Tali carenze progettuali vanno oltre le lavorazioni aggiuntive delle perizie di variante e sono emerse anche di recente in occasione del trasferimento dei degenti negli spazi ultimati con i lavori di prima fase allorché si è dovuta disporre la pitturazione delle ringhiere dei balconi delle stanze di degenza, non prevista nel progetto originario.

- Per quanto riguarda la terza perizia di variante si prendere atto che essa non debba ricondursi, come operato dal RUP pro tempore, alla fattispecie dell'art. 132, comma 1, lettera c), quanto piuttosto alla fattispecie dell'art. 132, comma 3, secondo periodo, perché le lavorazioni ivi previste sono effettivamente dovute ad imprevisti in quanto gli spazi deputati in progetto alla allocazione dei gruppi elettrogeni non erano più disponibili per tale destinazione poiché già occupati per sopravvenute esigenze di carattere tecnico-sanitario (nuova sistemazione dei compressori dell'impianto del vuoto dei gas medicinali);

- alla luce di tutto quanto rappresentato e riclassificando in prima battuta tutte le tre varianti quali errori progettuali ai soli fini del calcolo di cui all'art. 132, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 risulta non raggiunto il limite per la risoluzione del contratto. Si fa comunque riserva di un ulteriore approfondimento degli effettivi importi dovuti ad errori progettuali.

#### LA QUARTA VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA

In considerazione del tempo trascorso e del mutato quadro normativo, sia nazionale che regionale, incidente sulla organizzazione sanitaria e sulla organizzazione dell'appalto, il responsabile del procedimento pro tempore ha ritenuto necessario definire il quadro atualizzato delle esigenze progettuali, in grado di garantire il pubblico interesse. Lo strumento previsto per poter disporre di tutti gli elementi decisionali necessari alla formulazione di una proposta da sottoporre alla Direzione Strategica dell'Ospedale, ai sensi dell'art. 161 comma 7° del DpR 207/2010 e s.m.i. è la redazione di una nuova progettazione affidata all'ufficio della direzione dei lavori.

Tutto ciò nel presupposto, oggetto di verifica anche da parte della presente commissione, di poter predisporre una quarta perizia di variante.



Gli interventi complessivi previsti nel progetto predisposto dalla direzione dei lavori riguardano:

- il riassetto dell'intero plesso a seguito del nuovo Piano Ospedaliero adottato con DCA n. 33 del 17/05/2016 (che prevede, tra l'altro, un incremento del numero minimo di posti letto dei singoli reparti interessati dalla ristrutturazione );
- una riorganizzazione dei reparti per la stringente necessità renderli conformi alle normative sanitarie ed alle linee guida più recenti;
- una distribuzione funzionale dei reparti di piano, anche con l'inserimento di nuove aree (ad esempio è stato aggiunto il corpo rettangolare trasversale attualmente occupato dal reparto Oculistica - piano 1 e reparto Urologia - piano 2);
- una rimodulazione delle funzioni previste in considerazioni che alcune di esse sono state già soddisfatte (vedi ad esempio reparto di Pediatria), mentre altre non già previste sono diventate strategiche per l'organizzazione dell'ospedale (vedi ambulatori per intramoenia).

Il progetto definitivo, di cui si rileva una sintesi descrittiva nella tabella delle funzioni di seguito riportata, consente alla Direzione Strategica dell'Ospedale di avere una visione complessiva delle attività necessarie al riassetto dell'intero plesso in ossequio al piano regionale comparate con quelle originariamente previste:

#### TABELLA FUNZIONI

##### Piano terra    Reparto degenza per la Pediatria    Spazi per Ambulatori intramoenia

Il progetto del 2010 prevedeva il reparto di Pediatria con n.7 camere doppie per i degenti ed un'ampia camera dedicata al Day Hospital. Tuttavia, poiché il reparto di Pediatria è stato già attivato al piano 1, area ristrutturata nella fase dell'appalto già conclusa, al piano terra (ala ovest) è stata prevista la realizzazione di n. 15 Ambulatori, oltre a una sala d'attesa di circa 56 mq. Tale scelta è dettata dall'esigenza di una richiesta sempre maggiore di attività ambulatoriali, anche per le attività di intramoenia, unita a quella di raggruppare tali funzioni in punti strategici dell'Ospedale.

##### Pronto Soccorso Pediatrico con relativa camera operatoria    Bar

Con lo spostamento del reparto Pediatria, viene a mancare il presupposto nonché l'utilità di realizzare il Pronto soccorso Pediatrico al piano terra e pertanto una parte di questo spazio viene destinata al Bar (ridimensionato), ai servizi per gli utenti e per l'Ufficio relazioni con il Pubblico (URP).

##### Piano terra    Ampio Bar    CUP



L'Ospedale deve dare sempre maggiore rilievo al rapporto diretto con il cittadino/utente e quindi ponendo nell'area di ingresso i due principali uffici dedicati all'informazione: URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) e CUP (Centro Unico di Prenotazione), può essere più agevolmente raggiunta tale finalità.

Ne consegue la necessità di spostare il Bar e di ridimensionarlo in posizione meno privilegiata, dando spazio al CUP (la cui ubicazione attuale è distante dal centro dell'ospedale) e all'URP.

Informazione - Front Office      Spazi per Ambulatori Gastroenterologia      Spazi per Ambulatori Pneumologia I

Il progetto originario prevedeva, nel corpo a forma rettangolare situato a nord-est, la realizzazione di ambulatori del reparto Gastroenterologia. Nella nuova proposta, invece, sono previsti ambulatori di Pneumologia, che vanno ad incrementare il numero degli ambulatori raggruppati lungo l'asse centrale dell'edificio.

Spazi per TAC, Risonanza Magnetica, Degenze Day Surgerv Ambulatori (area nord-est), Diagnostica per Immagini (area sud-est)

Nel progetto originario tutta l'area est del piano terra era destinata alle attività di Diagnostica per Immagini.

Nella nuova proposta, invece, nell'ipotesi di riassetto dell'edificio F, si prevede nella parte nord est. in luogo dei locali TAC e RMN la realizzazione di n. 12 ambulatori, dando continuità a quelli previsti all'ala ovest. Di conseguenza, tutti i locali destinati alla Diagnostica per Immagini (TAC. RX. Ecografia, Mammotome, Mammografia, Angiografia) vengono raggruppati nell'area sud-est, ottimizzando in tal modo l'organizzazione funzionale dei reparti, anche in considerazione del fatto che nella stessa area (al piano sottostante) è presente la Risonanza Magnetica di recente realizzazione.

Piano primo Spazi per il reparto (degenza) area Oculistica      Spazi per il reparto (degenza) area Gastroenterologia

Il primo piano è stato interessato da una riprogettazione della distribuzione interna con l'acquisizione e l'integrazione di una nuova area di intervento, anche in virtù del rinnovato piano ospedaliero che ha incrementato il numero dei posti letto a servizio di alcuni reparti. In particolare il reparto Gastroenterologia, secondo il Piano Regionale di Programmazione della Rete Ospedaliera adottato con DCA n. 33 del 17/05/2016, ha avuto un incremento del numero minimo posti letto fino a 18.

Nella nuova proposta, dunque, l'intero settore est 1 Piano primo Oculistica Gastroenterologia della spina centrale del piano è stato dedicato al reparto di Gastroenterologia (n. 14 posti letto) con annesso Day Hospital (n. 4 posti letto) e Ambulatori

25

(con n. 3 sale di endoscopia e locali annessi). Ciò ha consentito anche di tener conto che il precedente settore Oculistica, era sovradimensionato rispetto alle esigenze attuali dell'Ospedale. Pertanto all'ala est del fabbricato F già oggetto dei lavori, si è aggiunto il corpo a pianta rettangolare collegato da un corridoio trasversale che si sviluppa sul lato sud (attualmente occupato dal rep. Oculistica), da integrare, appunto, alla nuova funzione del reparto di Gastroenterologia. Tale spazio non era presente nel progetto originario.

Piano secondo      Spazi per il reparto (degenza) area Urologia      Medicina      Generale  
Dermatologia + Day Hospital

Il secondo piano, analogamente a quanto previsto per il primo piano, è interessato da una riprogettazione della distribuzione interna con l'acquisizione e l'integrazione di una nuova area di intervento motivata dall'aumento dei posti letti richiesto dal nuovo Piano Ospedaliero per il reparto di Medicina Generale. Tale reparto, infatti, è quello che ha subito il maggior incremento in termini di posti letto. Pertanto, anche qui, in luogo del reparto di Urologia, già Piano secondo Urologia Medicina Generale Dermatologia + Day Hospital realizzato al lato ovest dell'edificio F, si propone con il progetto di assegnare l'intera ala est alle nuove funzioni del reparto di Medicina Generale (n. 22 posti letto). Inoltre nel corpo rettangolare trasversale (non presente nel progetto originario) è stato allocato il rep. Dermatologia (n. 2 posti letto) con annesso Day Hospital (n. 5 posti letto) e ambulatori. Su tale piano, inoltre, è stata stralciata la realizzazione degli Ambulatori di Pneumologia prevista dal progetto esecutivo del 2010 e riguardante/il corpo rettangolare trasversale situato sul lato nord dell'ala est in oggetto.

Piano terzo      Spazi per il reparto (degenza) area Gastroenterologia      Spazi per il reparto (degenza) area Geriatria

Poiché lo spazio originariamente dedicato al reparto di Gastroenterologia è insufficiente per le attuali esigenze, si è deciso di spostare tale reparto al piano 1 (più ampio), prevedendo al suo posto il reparto di Geriatria (con n. 14 posti letto e n. 2 ambulatori), attualmente presente in locali disagiati dell'Ospedale.

Piano quarto      Spazi per il reparto (degenza) area Medicina Generale      Spazi per il reparto (degenza) area Oncoematologia

A tale livello è previsto il nuovo reparto di Oncoematologia (con n. 10 posti letto) in luogo del reparto di Medicina Generale in quanto: lo spazio a disposizione per Medicina Generale era insufficiente e pertanto tale reparto è stato spostato al piano 2. Dovendo l'Ospedale trovare posto per il reparto di Oncoematologia, attualmente allocato, impropriamente e in spazi ridotti, insieme al reparto di Oncologia.



Piano quinto Spazi per il reparto di Ortopedia Riabilitativa Spazi per il reparto (degenza) area Medicina Generale Pneumologia

Il reparto Ortopedia Riabilitativa non è presente nel nostro Ospedale, pertanto, al suo posto è stato previsto il nuovo reparto di Pneumologia (con n. 16 posti letto e n.1 ambulatorio).

Piano sesto I.V.G. Reparto in attesa d'individuazione del settore specialistico. L'originario rep. I.V.G. è stato considerato non necessario per le esigenze attuali dell'AORN. pertanto al piano 6 è prevista la realizzazione di un reparto con n.14 posti letti in attesa di individuare il settore specialistico.

La progettualità riassunta nella tabella precedente è stata redatta in funzione delle esigenze derivanti dal riassetto sanitario regionale e nazionale, tenuto conto che con essa si adegua l'intervento alle normative tecniche intervenute e, in ultimo, anche alle risultanze di adeguamento derivanti dalle indagini sulla vulnerabilità sismica oramai in corso di ultimazione. Questa ultima esigenza è diventata cogente con l'acquisizione della relazione preliminare da parte dell'operatore economico incaricato del servizio.

Dalla progettazione predisposta dal direttore dei lavori, comprensiva di tutte le opere necessarie al completamento dei lavori previsti nel progetto originario e di quelli aggiuntivi derivanti dalle nuove condizioni organizzative e normative, si ricava un costo complessivo per i lavori di euro 16.342.403,60 con un incremento quindi di euro 2.614.517,7 rispetto all'importo dei lavori in variante, ricavato dal quadro economico della precedente perizia di variante n. 3, pari a euro 13.727.885,90, secondo lo schema riepilogativo sotto riportato:

#### TABELLA DEI COSTI EDIFICIO F

PROGETTO ORIGINARIO	PROGETTO DEFINITIVO 2017
euro 13.727.885,90	€ 16.342.403,60
DIFFERENZA	€ 2.614.517,70

Il costo dei principali interventi, necessari per raggiungere l'adeguamento richiesto è elencato nel seguito:

- Realizzazione del nuovo reparto di Onco-Ematologia € 30.000,00
- Opere conseguenti la revisione del layout dei reparti per le mutate esigenze e il rinnovamento del piano Aziendale e Regionale € 754.693,07
- Infissi e vetrate blindate per la sicurezza del personale di presidio in dotazione dei locali Polizia e CUP € 12.500,00



○ Realizzazione Nuovi Ambulatori lato Ovest (Piano Terra)	€
390.507,83	
○ Intervento di ristrutturazione Corpo Aggiunto composto da Piano Primo (attuale reparti Oculistica) e Piano Secondo (attuale reparto di Urolo)	€
644.726,17	
○ Nuova scala di emergenza metallica a servizio del Corpo Aggiunto	€ 41.200,00
○ Realizzazione nuova scala reparto Radiologia	€ 59.500,00
○ Rifacimento Impermeabilizzazione in copertura	€ 209.119,05
○ Sistema di isolamento a cappotto in estradosso coperture piane	€ 70.880,95
○ Isolamento termico 6° piano in intradosso coperture piane	5.100,00
○ Realizzazione porte di reparto ai piani	€
12.000,00	
○ Opere di migliorie compreso nuove vetrate nell'area BAR	€ 45.000,00
○ Nuova Pensilina Ingresso principale	€ 12.000,00
○ Controsoffitto dei locali degenze in quadrotti in fibra minerale	€ 40.000,00
○ Migliorie all'impianto di illum. con adozione di tecnologia LED	€ 24.000,00
○ Adeguamento caratteristiche materiale Rivestimenti in PVC.	€ 14.000,00
○ Adeguamento scala di Sicurezza "B".	€ 68.000,00
○ Adeguamento Pianerottolo scale 6° piano e tonino ascensore.	€ 3.400,00
○ Interventi di ristrutturazione Chiostrine piano 1.	€ 20.000,00
○ Interventi di ristrutturazione Chiostrine piano 6.	€ 43.566,00
○ <del>8</del> Altri interventi	€ 154.324,63

L'incidenza in aumento della variante sull'importo già contrattualizzato è pari al

$$\text{Incidenza} = (2.614.517,7 / 13.727.885,90) \times 100 = 19,05 \%$$

Per il valore percentuale calcolato l'affidamento alla stessa ditta non può avvenire ai sensi dell'art. 132 comma 3° ultimo capoverso, mancando altresì il presupposto della imprevedibilità ai sensi dell'art. 161 comma 10° del Dpr 207/2010.

Rispetto alle previsioni tassative dell'art. 132 comma 1, è possibile senza difficoltà alcuna escludere l'applicazione delle lettere b), c), d) ed e-bis). Analogamente è possibile escludere la lettera e) in quanto gli errori sono stati già trattati nelle varianti nn. 1,2 e 3.

Resterebbe in campo le previsioni della lettera a), ma questa risulta non applicabile in quanto l'intervento così come definito, per poter soddisfare le esigenze attuali dell'Ospedale deve differenziarsi in maniera sostanziale rispetto a quello precedente già contrattualizzato, differenza che si accentua alla luce dei primi risultati derivanti dalla verifica della

vulnerabilità sismica dell'edificio (documento, prot. Gen. 0029299 del 08/11/2018 e messo a disposizione della commissione dal RUP in data 08/11/2018), che presuppone l'inserimento nel nuovo progetto esecutivo di interventi di adeguamento sismico, allo stato non previsti né finanziati.

Tale ultimo avvenimento avrebbe l'effetto certo di innalzare l'incidenza dei maggiori oneri (oggi pari al 19,05%) a valori superiori al quinto d'obbligo con tutte le conseguenze e le incertezze derivanti dall'applicazione dell'art. 161 comma 13, 14 e 16 anche sui tempi di definizione della variante e sui relativi costi. Restando possibile che in assenza di un accordo possa ingenerarsi un contenzioso con la ditta esecutrice.

Per completezza di esposizione si rappresenta che nel caso in specie non trova applicazione l'art. 132 comma 4° del Dlgs 163/2006. (Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara)

#### RISERVE

Con riferimento ai "Lavori di ristrutturazione dell'Ospedale civile di Caserta, II fase del programma di investimento ex art. 20 L. 67/88", l'ATI appaltatrice dei lavori richiede, con raccomandata del 28/05/2012 avente ad oggetto "nomina e costituzione commissione di accordo bonario", l'attivazione, ai sensi dell'art. 240 del D.lgs. 163/2006 e dell'art. 19 del contratto rep. 180 del 04/01/2010, di un procedimento volto al raggiungimento di un accordo bonario. Tenuto conto del parere espresso dal Direttore dei Lavori dell'epoca ing. Fernando Iacotucci con nota prot. 480 del 04/06/2012, di pari oggetto, con la quale dichiara l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto prescritti dall'art. 240 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'attivazione dell'accordo bonario.

Il R.U.P. protempore, considerata l'esistenza dei presupposti, dà corso all'attivazione di quanto previsto dall'art. 239, comma 2 del richiamato D.lgs. in tema di transazioni, in ragione della valutazione di quanto riportato di seguito.

L'ATI ha espresso e formalizzato, nel corso dei lavori, ha espresso n. 17 riserve sui registri di contabilità. Non tutte le riserve sono state formalizzate in maniera conforme alla normativa vigente, per cui sono risultate ricevibili.

In data 16 giugno 2014 sul SAL n. 20, l'ATI appaltatrice confermava le riserve 1, 3 e 9 e aggiornava le riserve 6 e 7 con la riserva n. 17 A e 17 B per un totale di € 2.714.349,00;

Le riserve nn. 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 sono di fatto mere ripetizioni e conferme delle riserve iscritte nei SAL precedenti di quanto già esplicitato con le altre riserve, oppure di fatto decadute;

Allo stato delle valutazioni fatte dal RUP le riserve ancora attive risultano:

- Le riserve 1, 3, 9 (richiamate nella riserva n. 17) vengono respinte in quanto i maggiori oneri di scarica sono riferiti a materiale proveniente dagli scavi e/o demolizioni previste nel progetto esecutivo validato e quindi già accettato implicitamente dall'appaltatore all'atto della presentazione dell'offerta.
- Riserva n. 17-A (ex n. 7) con la quale l'appaltatore richiede, quantificandoli, i danni per la ridotta produttività conseguenti all'anomalo andamento dei lavori che, a suo dire, si sarebbe verificato dalla consegna degli stessi ad oggi. Secondo il RUP rispetto alla riserva n. 17-A, va preliminarmente evidenziato come essa risulti carente delle motivazioni oggettive, eventualmente imputabili all'Amministrazione, che motiverebbero, nella loro interezza, la quantificazione operata dall'Appaltatore. Inoltre, i criteri di calcolo utilizzati per la quantificazione del preteso danno risultano non condivisibili, in specie per quanto riguarda le tabelle di incidenza dei materiali e della mano d'opera poste in riferimento. Pertanto, la riserva n. 17-A viene respinta in quanto infondata in linea di fatto e di diritto.
- Riserva n. 17-B (ex n. 6) riferita alla richiesta di danni che l'appaltatore fa risalire alla sospensione dei lavori dallo stesso legittimamente invocata ai sensi dell'art. 1460 del c.c. in relazione ai mancati pagamenti dei N. 7 SAL precedenti. Tale riserva n. 17-B, posto che la sospensione si è avuta, come riportato dall'appaltatore e come risulta dagli atti dell'appalto, dal 11/07/2011 al 9/01/2012, il conteggio di n. 181 giorni riportato dall'ATI risulta corretto. Per quanto attiene ai conseguenti conteggi svolti si deve rilevare che gli stessi sono stati sviluppati ponendo in riferimento un importo di appalto ed un termine di esecuzione dei lavori che non trovano riscontro negli atti contrattuali. Pertanto, la riserva in esame, sebbene risulti accoglibile in linea di diritto, è da intendersi respinta in linea di fatto per quanto attiene alla relativa quantificazione. Il calcolo corretto per quantificare il danno per l'illegittima sospensione dei lavori, tenendo conto che l'art. 32, comma 2, lettera b) del DPR 207/2010, quantifica le spese generali dal 13 al 17 % e che lo stesso comma lettera c) dello stesso DPR fissa al 10% l'utile di impresa è pari a € 233.833,94 (come indicato nella relazione del RUP) che può ragionevolmente indicato quale quantificazione corretta del ristoro spettante all'impresa per le vicissitudini dell'appalto.

Ulteriori elementi presi in considerazione dal RUP protempore sono i seguenti:

- sono trascorsi due anni dalla conclusione della prima fase dei lavori;
- ancora alla data di attivazione della transazione non erano (e non lo sono) state consegnate le aree inerenti i lavori della 2a fase dell'appalto;
- durante la trattativa l'ATI appaltatrice dei lavori ha preso in considerazione la possibilità di rescindere il contratto in danno all'Amministrazione per l'anomalo andamento delle consegne;

- che i ritardi indicati possono essere effettivamente considerati un anomalo andamento delle consegne e che pertanto la ditta avrebbe diritto ad un ristoro;
- l'Azienda Ospedaliera subirebbe notevoli ripercussioni sui servizi sanitari in caso di rescissione contrattuale, per i seguenti motivi: a) i tempi per il completamento dei lavori si allungherebbero considerevolmente, con evidenti limitazioni alle attività sanitarie sia in essere che programmate ; b) in caso di nuovo appalto occorrerebbe aggiornare i prezzi con un aggravio di spesa per l'Azienda Ospedaliera; c) un eventuale contenzioso con la ditta appaltatrice potrebbe risolversi con una condanna dell'Azienda Ospedaliera in quanto effettivamente, come già detto, si è verificato un anomalo andamento delle consegne;

Il RUP protempore nella formulazione della ipotesi di transazione pone in evidenza che laddove il ritardo nella consegna delle aree, superi il termine di novanta giorni senza richiesta di risoluzione del contratto la ditta non ha più nulla da pretendere dal 91° giorno in poi; mentre per i primi 90 giorni, secondo una interpretazione del Capitolato Speciale d'Appalto, il ristoro dei maggiori costi sostenuti sia dovuto. Tale ricostruzione, per la quale Sono stati svolti approfondimenti, consente, secondo una applicazione non automatica, di determinare una modalità di calcolo del ristoro da prevedersi transittivamente a favore della ditta. Detta quantificazione è quella prevista per l'illegittima sospensione dovuta ai pagamenti, considerando un periodo di 90 giorni. Pertanto il ristoro è calcolato pari ad €  $233.833,94/181*90 = € 116.271,02$ .

In definitiva, l'importo complessivo del ristoro riconoscibile transittivamente all'ATI è pari ad €  $233.833,94 + 116.271,02 = € 350.104,96$ , in c.t. = € 350.000,00;

Tale proposta è stata approvata dall'AORN con delibera n. 619 del 01/12/2016 consentendo all'amministrazione di definire il quadro dei rapporti con l'impresa in maniera chiara e definitiva.

### PROFILI GIURIDICI

I lavori de quibus hanno avuto necessità di un'attività che ha interessato oltre un decennio ed è stata resa possibile con il ricorso a perizie di varianti sulle quali è opportuno svolgere alcune considerazioni, al fine di rendere quanto più edotta l'amministrazione della situazione de qua e determinarsi di conseguenza.

Il rapporto in essere dovrebbe essere, infatti, implementato di quelle lavorazioni indicate nelle pagine precedenti, sicchè è necessario valutare

- se le stesse possano essere ricondotte al regolamento d'interessi predisposto dalle parti;
- se la perizia di variante possa, ancora, essere un'opzione perseguibile,

- se le esigenze dell'amministrazione possano ed in che modo determinare una deroga alla disciplina vigente, specie in tema di evidenza pubblica.

Questi i punti che saranno trattati nel prosieguo, dal momento che l'approvazione che in merito incombe alla stazione appaltante e/o al responsabile del procedimento si configura non già come mero adempimento formale, bensì come atto integrante la sequenza procedimentale dell'evidenza pubblica connessa obbligatoriamente a garanzia della trasparenza e della regolarità dell'azione, all'esercizio dell'autonomia contrattuale della pubblica amministrazione, della quale è espressione la modifica del contenuto di un contratto già in corso di esecuzione.

La regola in questione è, in effetti, prevista per razionalizzare l'impiego delle risorse, per porre un freno al fenomeno dell'espansione incontrollata della spesa preventivata per la realizzazione di lavori pubblici, per responsabilizzare le amministrazioni committenti in ordine all'assunzione di impegni non motivati da sopravvenienze effettive e non sorretti da adeguata ponderazione sotto i profili tecnico ed economico-finanziario.

Per altro verso, la procedura prevista in materia di varianti è rivolta ad evitare l'utilizzo delle integrazioni progettuali quale meccanismo per eludere il principio della concorrenza, nonché per consentire l'espletamento dei controlli di legge, ivi compreso quello preventivo della Corte dei conti, nei limiti fissati dalla legge n. 20/94 e s.m.i. Essa è, perciò, analoga a quella prevista per gli affidamenti iniziali già dall'art. 19 del R.D. 2440/1923 e s.m.i. e dagli artt. 107 e 117 del R.D. 827/1924 e s.m.i. che subordinano la stessa obbligatorietà del contratto per l'Amministrazione all'intervenuta approvazione.

Sempre sul piano delle premesse è, infine, utile, ricordare che la Corte dei Conti ha più volte espresso il convincimento (ex multis sez. centr. deliberazione n. 4/2003/L) che il differimento dell'iter perfezionativo della variante e dello stesso atto aggiuntivo ad un momento successivo alla piena esecuzione dei lavori variati evidenzia una violazione delle norme citate e determini una irrimediabile alterazione della causa tipica dell'atto, il quale verrà ad assumere la diversa funzione di accertamento e sanatoria ex post di una situazione di fatto ormai definita ed in presenza della quale l'amministrazione disporrebbe di rimedi "ad hoc" di carattere straordinario. (sez. Umbria Deliberazione n. 1/2004/L).

E' necessario quindi che le motivazioni addotte a giustificazione delle varianti non siano generiche; queste infatti devono consentire l'espressione di un giudizio chiaro circa l'ammissibilità e complessiva utilità (in termini di efficacia, tempi e costi) della decisione assunta dal responsabile. In caso contrario, ne consegue automaticamente un giudizio negativo sull'attività tecnico-amministrativa svolta dalla stazione appaltante e per essa dai soggetti preposti alla conduzione dell'appalto ed investiti della sua gestione e della connessa



responsabilità, con i conseguenti addebiti nel caso in cui dal loro operato sia desumibile un danno erariale (ANAC, deliberazione n. 54 del 16.5.12).

\*\*\*\*\*

*Ratione temporis* il contratto de quo è regolato dal d.lgs. n. 163/2006. Ciò nonostante, al fine di rappresentare al meglio il profilo in esame è opportuno soffermarsi da un lato sulla disciplina a questo successivo, ed in particolare sull' art. 106 del d.lgs. n. 50/2016; dall'altro su quella precedente: art. 25 della L. n. 11.2.1994, n. 109 e s.m.i.; art. 134 del DPR 21.12.1999, n. 554; artt. 10, 11 e 12 del DM 19.4.2000, n. 145

Ciò sia in ragione dei principi che accomunano le previsioni normative indicate, sia al fine di comprendere che la *ratio* delle nuove disposizioni risiede in una serie di sedimentazioni di regole e principi di matrice comunitaria che sovrintendono anche al rapporto in analisi. In linea di massima le diverse regolamentazioni che si sono succedute sono accomunate dalla medesima *ratio* e sono ispirate alla tutela degli stessi principi. Prima di procedere a un'analisi delle singole norme e di approfondire lo stato dell'arte in tema di varianti in corso d'opera è utile comprendere le ragioni a queste sottese. Il generale divieto di rinegoziazione delle originarie condizioni di appalto, ha il principale scopo primo di tutelare la libera concorrenza nei mercati per impedire una nuova aggiudicazione "di fatto" in violazione delle procedure di gara. Secondo la giurisprudenza comunitaria, la modifica di un appalto in corso di validità può ritenersi sostanziale - e quindi non ammessa - qualora introduca condizioni che, se fossero state previste nella procedura di aggiudicazione originaria, avrebbero consentito l'ammissione di offerenti diversi rispetto a quelli originariamente ammessi o avrebbero consentito di accettare un'offerta diversa rispetto a quella originariamente accettata (sentenza in causa C-454/06). Il principio, cd.: d'immodificabilità dell'oggetto contrattuale, comporta che sia tenuta ferma la distinzione tra modifiche ammissibili e non; detto *discrimen* va indagato nella natura sostanziale delle stesse, di modo che devono escludersi le modifiche che stravolgono l'oggetto del contratto e la sua natura. Anche l'ANAC, nel parere del 18/7/2017 n. 686, ha richiamato questo principio, e quello strumentale della libera concorrenza, riportando in particolare il contenuto della sentenza della Corte di giustizia del 13 aprile 2010 nella causa C-91/08 che, in linea con quella prima citata, testualmente riferisce: «Al fine di assicurare la trasparenza delle procedure e la parità di trattamento degli offerenti, le modifiche sostanziali [...] costituiscono una nuova aggiudicazione di appalto, quando presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle del contratto [...] iniziale e siano, di conseguenza, atte a dimostrare la volontà delle parti di rinegoziare i termini essenziali di tale appalto. La modifica di un contratto [...] in corso di validità può ritenersi sostanziale qualora introduca condizioni che,



se fossero state previste nella procedura di aggiudicazione originaria, avrebbero consentito l'ammissione di offerenti diversi rispetto a quelli originariamente ammessi o avrebbero consentito di accettare un'offerta diversa rispetto a quella originariamente accettata». Ciò in quanto assume carattere non recessivo nella valutazione dei diversi interessi in rilievo la salvaguardia dei principi di concorrenza e parità di condizioni che altrimenti risulterebbero lesi dal mutamento sostanziale, per importo o entità, del progetto dell'opera posto a base della gara ad evidenza pubblica (ex multis T.A.R. Campania, Sez. I, n. 1654/2002).

Da tali principi discende l'esigenza di introdurre una disciplina *ad hoc* per regolare i casi ed i limiti entro cui sia possibile introdurre varianti in corso d'opera e ciò per tutelare gli interessi sia del committente (che deve essere messo in condizioni di poter richiedere all'appaltatore le eventuali modifiche al contratto resesi necessarie, al fine di garantirne una più puntuale rispondenza alle finalità a cui la stessa è preordinata), sia dell'appaltatore a che l'introduzione di varianti in corso d'opera sia, comunque, circoscritta entro ambiti determinati.

Ancora l'Anac nel parere N. 52/2015/AP ha incisivamente rilevato: <<.....l'istituto della variante in corso d'opera risponde, essenzialmente, all'esigenza di introdurre in un progetto in corso di esecuzione variazioni non previste dal contratto e che danno luogo ad alterazioni del prezzo d'appalto. Lo *jus variandi* può essere legittimamente esercitato nei soli casi tassativamente previsti dall'art. 132 d.lgs. 163/2006. I rigorosi limiti entro cui la norma lo circoscrive sono finalizzati a garantirne la coerenza con il generale principio di immutabilità dell'oggetto del contratto, secondo il quale le modifiche o le estensioni apportate all'oggetto del contratto dopo l'aggiudicazione o dopo la stipula sono illegittime perché comportano la violazione delle direttive comunitarie e delle norme nazionali che dispongono l'obbligo della gara pubblica a garanzia della concorrenza, della *par condicio* tra i partecipanti, della correttezza e della trasparenza della condotta della stazione appaltante>>.


\*\*\*\*\*

Le variazioni dell'opera, ripercuotendosi anche sulle variazioni del prezzo, non possono essere esaminate non tenendo conto anche della tipologia di appalto. In particolare nell'ambito degli appalti pubblici il prezzo delle opere che deve realizzare la società appaltatrice può essere determinato secondo due criteri. Il primo, definito "a corpo", individua una modalità di tipo forfettario di determinazione del prezzo che è destinato a rimanere invariato; il secondo, denominato "a misura", implica la possibile variazione del compenso in presenza di modifiche quantitative della prestazione da eseguirsi. In un appalto a corpo, in particolare, il sinallagma contrattuale viene alterato solo allorché vi sia una



modifica dei disegni di progetto (e quindi dell'oggetto del contratto) che comporti la necessità di maggiori o minori quantità di opere rispetto a quelle stimate al momento della fissazione del prezzo e della conseguente formulazione dell'offerta da parte dell'appaltatore, ovvero vi sia una variazione delle specifiche tecniche, previste nel progetto a base di gara, che comportino maggiori o minori oneri per l'appaltatore. In un appalto a corpo, il computo metrico ha quale unica finalità quella di rappresentare il metodo seguito dalla Stazione appaltante per pervenire alla determinazione del prezzo complessivo dell'opera da porre a base di gara, ma non può costituire parametro per individuare quali lavorazioni siano o non siano comprese nel corrispettivo pattuito, né tantomeno può ingenerare nell'appaltatore un legittimo affidamento in tal senso. È utile, per inquadrare la disciplina, il riferimento all'ex art. 53 comma 4 del dlgs 163/2006 che così recita: "*I contratti di appalto di cui al comma 2, sono stipulati a corpo. E' facoltà delle stazioni appaltanti stipulare a misura i contratti di appalto di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro, i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonché le opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione, e quelle di consolidamento dei terreni. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. In un medesimo contratto possono essere comprese prestazioni da eseguire a corpo e a misura.*"

Fermo restando che negli appalti a corpo l'appaltatore è obbligato ad eseguire l'opera come risultante dai disegni di progetto e dalle specifiche di capitolato, benchè il corrispettivo pattuito sia fisso ed invariabile, possono registrarsi situazioni differenti, rispetto alle quali giova ricordare l'esplicativa massima relativa alla deliberazione AVCP n. 56 del 03/12/2008: "*In caso di contratto di lavori stipulato a corpo, nessuna delle parti contraenti può pretendere una modifica del prezzo convenuto, sulla base di una verifica delle quantità delle lavorazioni effettivamente eseguite. Tuttavia, è evidente come l'importo dell'appalto possa subire modifiche in aumento o in diminuzione qualora in corso d'opera si manifesti, per cause riconducibili a quelle contemplate dalle disposizioni legislative vigenti, l'esigenza di introdurre modifiche al progetto posto a base d'appalto. E' quindi possibile che si verifichi un incremento dell'importo contrattuale per effetto di ulteriori o diverse lavorazioni rispetto a quelle contemplate dal contratto, mentre non è consentito che tale incremento derivi da una mera ricalcolazione dell'importo delle opere sulla base dei prezzi unitari delle singole lavorazioni e delle quantità effettivamente eseguite*". Trattasi di



principio confermato, anche, dal giudice civile che, ad esempio, con la ordinanza Cass. civ. sez. I, 25/09/2017 n° 22268 che rilevato che in ipotesi di variazioni "abnormi" dei lavori da eseguire (come nel caso corrispondano al doppio del valore delle opere progettate) si è in presenza di un'alea contrattuale non più accettabile e sostenibile da parte della società appaltatrice che, pertanto, pur in presenza di un appalto "a corpo", ha diritto a vedersi aumentato il compenso per i lavori aggiuntivi realizzati.

\*\*\*\*\*

Ciò premesso, a monte rispetto alle variazioni di prezzo, occorre valutare l'ammissibilità delle varianti in relazione agli effetti che da queste possono derivare sulle dinamiche di affidamento ed in particolare sulla libertà di concorrenza del e nel mercato. Di seguito si ripercorrono le normative succedutesi negli anni al fine di rappresentare un quadro completo della disciplina e delle evoluzioni, in modo da poter comprendere se, a seguito anche dell'esame delle relazioni e dei profili tecnici:

- A) le modifiche in corso d'opera siano o meno previste dal contratto;
- b) se, laddove non previste, risultino necessarie e siano in qualche modo ammissibili, e se sia dunque possibile procedere a perizie di variante;
- c) se vi siano interessi pubblici tali da giustificare la deroga al principio della immutabilità dell'oggetto contrattuale.

#### **NORMATIVA ANTE 2006:**

La scelta normativa è chiara: vengono elencati i casi in cui è ammessa la variante e non si indicano i casi nei quali invece è fatto divieto di procedervi. E così ai sensi dell'art. 25 della L. 109/1994 **le varianti in corso d'opera sono ammesse**, sentiti il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente quando ricorra **uno dei seguenti motivi**:

- a) *per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni normative;*
  - b.1) *per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento;*
  - b.2) *per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;*
  - b-bis) *per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisi o non prevedibili nella fase progettuale;*
- c) *nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile (cosiddetta sorpresa geologica);*
- d) *per il manifestarsi di errori o di omissioni nel progetto esecutivo;*

36

e) per modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, motivate da obiettive esigenze sopravvenute e non prevedibili al momento del contratto, nel limite del 5 per cento dell'importo contrattuale e con copertura nello stanziamento già previsto per l'intervento (comma 3, secondo e terzo periodo).

Nel dettaglio: in relazione al Comma 1, lettera a) (per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni normative) la maggiore problematica concerne il tempo della sopravvenienza e cioè se è riferita all'approvazione del progetto, alla pubblicazione del bando o al contratto; si presume che il termine di riferimento sia la pubblicazione del bando (o la presentazione dell'offerta in caso di trattativa privata). E ciò in quanto le norme tecniche entrate in vigore prima della pubblicazione del bando devono dar luogo più correttamente ad un aggiornamento del progetto e alla sua riapprovazione, anche in considerazione di quanto disposto dall'articolo 30, comma 6. Per contro le disposizioni posteriori al bando, anche se precedenti al contratto, devono trovare la loro soddisfazione in corso d'opera, pena un'impraticabile ripetizione della procedura di gara sulla base del progetto adeguato.

Per esigenze derivanti da norme sopravvenute sono intese quelle originate da due tipi di prescrizioni: quelle la cui applicazione è obbligatoria, quelle la cui applicazione non è obbligatoria, ma risponde ad un criterio di opportunità, adeguatamente motivato. Questo genere di varianti è ammesso anche nel caso in cui la normativa sopravvenuta sia derogabile, ove l'amministrazione ritenga di adeguarsi alle prescrizioni sopravvenute senza avvalersi della deroga.

In relazione al comma 1, lettera b sono previste:

- varianti derivanti da cause impreviste e imprevedibili, le cui modalità di accertamento sono rinviate al regolamento. Malgrado questo rinvio, che in un primo momento sembrava rendere inefficace la disposizione, almeno in via transitoria, l'ipotesi appare applicabile anche senza intermediazione regolamentare. Infatti l'applicazione delle norme che non fanno rinvio al regolamento (articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 101 del 1995, come modificato dalla legge di conversione n. 216 del 1995) e la conseguente non applicazione delle norme che a tale regolamento fanno rinvio, sono concetti da intendere secondo l'orientamento interpretativo consolidato. E' opportuno evidenziare sul punto che la direttiva emanata con il d.p.c.m. 29 aprile 1994 ha chiarito che la fattispecie di variante in commento, malgrado l'inequivocabile rinvio al regolamento, subordina a quest'ultimo solo la definizione delle modalità di accertamento della condizione e non l'efficacia della medesima;
- varianti derivanti dalla intervenuta possibilità di utilizzare nuovi materiali, componenti e tecnologie; per questo caso devono concorrere tutte le seguenti condizioni:



- i nuovi materiali, componenti e tecnologie non dovevano essere disponibili o reperibili al momento della progettazione;
- i nuovi elementi o le nuove tecniche di costruzione devono comportare significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o delle sue parti;
- la variante non deve alterare l'impostazione progettuale;
- la variante non deve comportare un aumento dei costi.

In relazione al comma 1, lettera b-bis, si individuano due fattispecie:

- presenza di eventi, verificatisi in corso d'opera, inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene,
- rinvenimenti imprevisi o non prevedibili nella fase progettuale.

Anche per questo tipo di varianti non sono posti limiti amministrativi al loro importo, fatta salva la ricerca della copertura finanziaria e, in ogni caso, il limite contrattuale del sesto quinto.

In relazione al comma 1, lettera c): si tratta di una previsione introdotta dalla legge n. 216 del 1995, oggetto di più di mezzo secolo di esperienza e di copiosa giurisprudenza; è il caso, disciplinato appunto dal secondo comma dell'articolo 1664 del codice civile, in cui si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore; in questo caso la variante, oltre ai fini tecnici e amministrativi, deve riconoscere l'equo compenso in favore dell'appaltatore; anche per questo tipo di varianti non sono posti limiti amministrativi al loro importo, sempre fatta salva naturalmente la copertura finanziaria.

In relazione al comma 1, lettera d): il manifestarsi di errori o di omissioni progettuali è il caso più delicato, viste le implicazioni soggettive che comporta, da una parte per l'elevato grado di intromissione esercitato dal responsabile del procedimento nella valutazione dei difetti, dei pregiudizi e dei danni, dall'altra per le pesanti responsabilità che gravano in capo al progettista. Sempre ai sensi dell'art. 25 citato, co. 4, *"ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale"*.

In relazione al comma 3, secondo e terzo periodo, sono consentite varianti migliorative, subordinate al verificarsi congiunto e contemporaneo di quattro condizioni:

1)- le varianti siano finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità; il miglioramento e la funzionalità devono essere motivate nella relazione che accompagna la variante;



- 2)- le varianti siano motivate da obiettive esigenze sopravvenute e non prevedibili al momento del contratto, quindi non derivanti da errori progettuali, da negligenze o da dimenticanze; anche queste esigenze devono essere illustrate nella relazione;
- 3)- le varianti non comportino un aumento di spesa superiore al 5 per cento dell'importo contrattuale originario; il limite percentuale si applica alla somma di tutte le varianti qualora siano più di una; sempre in caso di più varianti l'importo sul quale calcolare il limite percentuale è sempre quello del contratto originario a prescindere dal suo incremento mediante successivi atti di sottomissione per perizie suppletive;
- 4)- il maggior onere per le opere, fermo restando il limite di cui al punto precedente, deve trovare copertura nello stanziamento già previsto per l'intervento; cioè non necessariamente all'interno dell'impegno di spesa registrato in relazione al rapporto economico sorto nei confronti dell'appaltatore (che come noto corrisponde all'importo contrattuale), ma all'interno della somma stanziata in origine per il singolo intervento (in sede di approvazione del progetto esecutivo); tale onere quindi può essere affrontato attingendo alle somme a disposizione per imprevisti, al risparmio ottenuto col ribasso in sede di gara o ad altri risparmi accertati rispetto al quadro economico del progetto, che non aumenta nel suo importo complessivo.

Tale disciplina cos' enucleata va letta in combinato disposto con l'art. 134 del dpr 554/1999, rubricato appunto *Variazioni ed addizioni al progetto approvato*.

#### **DISCIPLINA DI CUI AL DLGS 163/2006, RATIONE TEMPORIS APPLICABILE:**

La disciplina del precedente codice appalti presenta profili di sostanziale uniformità sia che si tratti di appalti di lavori (v. art. 132 del Codice e artt. 161 - 163 del Regolamento) sia che si tratti di appalti di forniture e servizi (v. art 114, comma 2, del Codice e art. 311 del Regolamento). La normativa in tema di forniture e servizi è, tuttavia, meno completa di quella in tema di lavori, che tuttavia deve, ove compatibile, trovare comunque applicazione anche ad essi (v. art.114 del Codice). L'art. 114 dell'abrogato d.lgs. 163/2006, infatti, si limita a prevedere che le varianti in corso di esecuzione sono ammesse nei casi previsti dal codice stesso e rinvia poi al Regolamento per la individuazione dei casi di varianti in corso di esecuzione dei contratti di servizi o forniture.

Possono riportarsi di seguito le norme che interessano nella specie:

##### • **Art 132 del dlgs 163/2006**

1. **Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:**

a) *per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;*

39



b) per **cause impreviste e imprevedibili** accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi **miglioramenti** nella qualità dell'opera o di sue parti e **sempre che non alterino l'impostazione progettuale**;

c) per la presenza di **eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni** sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;

e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.

e-bis) nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. lettera aggiunta dall'art. 34, comma 5, decreto-legge n. 133/2014 in vigore dal 13/09/2014 convertito senza modifiche dalla Legge 164/2014

NB l'art. 37 del DL 90/2014, come modificato dalla L. 114/2014 in vigore dal 19/08/2014, ha disposto che le varianti di cui alle lettere b), c) e d) del presente comma, siano trasmesse all'Autorità nazionale anticorruzione entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza, si rinvia al predetto art. 37 per maggiori dettagli

2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e). Nel caso di appalti avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

3. **Non sono considerati varianti** ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. **Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al**



*miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.*

*L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti. comma così modificato dall'art.4, comma 2, lett.n) del D.L. 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011; poi modificato dall'art. 34, comma 5, decreto-legge n. 133/2014 in vigore dal 13/09/2014 così ulteriormente modificato dalla relativa legge di conversione n. 164/2014 in vigore dal 12/11/2014*

*4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.*

*5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.*

*6. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.*

• **Art 161 del Regolamento, Variazioni e addizioni al progetto approvato:**

*1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del codice.*

*2. Il mancato rispetto del comma 1, comporta, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.*

*3. Qualora, ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del codice, sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento.*



4. L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. Per il mancato adempimento dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 164. Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite stabilito dal successivo comma 12, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal successivo comma 13, è condizionata tale accettazione.
5. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'articolo 132, comma 3, primo periodo, del codice.
6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 163.
7. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'articolo 132, comma 1, del codice consentono di disporre varianti in corso d'opera è demandato al responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.
8. Nel caso di cui all'articolo 132, comma 1, lettera b), del codice, il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della pubblica amministrazione o di altra autorità, il responsabile del procedimento riferisce alla stazione appaltante. Nel caso previsto dall'articolo 132, comma 1, lettera c), del codice la descrizione del responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento.
9. Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo consultivo che si è espresso sul progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le

 42   

perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto.

10. Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilità, le variazioni di cui all'articolo 132, comma 3, secondo periodo, del codice che prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara.

11. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.

12. Per le sole ipotesi previste dall'articolo 132, comma 1, del codice, la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione del comma 6 del presente articolo e dell'articolo 163, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

13. Se la variante, nei casi previsti dal comma 12, supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.

14. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli



43



articoli 239 e 240 del codice. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice.

15. Nel calcolo di cui al comma 14 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, l'esecutore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.

16. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nei vari gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s), modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'esecutore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione del singolo gruppo che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite.

17. In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dalla stazione appaltante, salvo il diritto dell'esecutore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.

18. Qualora il progetto definitivo o esecutivo sia stato redatto a cura dell'esecutore, e la variante derivi da errori o omissioni progettuali imputabili all'esecutore stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.

#### **NORMATIVA ATTUALE: DLGS 50/2016 E CORRETTIVO 2017:**

Può essere utile riportare anche il dettato dell'attuale normativa che regola le varianti in corso d'opera, di cui all'art 106 dell'attuale codice dei contratti pubblici, onde rappresentare la *ratio* del nuovo intervento legislativo e fornire.

L'art 106 così dispone:

*I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere **modificati senza una nuova procedura di affidamento:***

**a)** se le **modifiche**, a prescindere dal loro valore monetario, **sono state previste** nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonchè le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano



modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

c) **ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni**, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);

2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purchè ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice; disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017



3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.

2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35(ossia, quelle di rilevanza comunitaria);

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni. Disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017.

3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.

4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;



d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinarie e all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale (disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017).

6. Una nuova procedura d'appalto in conformità al presente codice è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 2.

7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice (disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016).

8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.

9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

47

11. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del



48



*procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13.*


\*\*\*\*\*

Dalla disamina e dalla lettura delle seguenti disposizioni emerge che antecedentemente al citato art. 106, la disciplina benché simile fosse diversamente distribuita. Il nuovo codice ha infatti ricompreso in un'unica disposizione più modifiche del contratto d'appalto, di natura sia oggettiva sia soggettiva, mentre il codice degli appalti del 2006 le tratta separatamente. In linea tendenziale comunque, prescindendo dalle lievi differenze tra le norme che si sono susseguite e compresa la *ratio* sottesa all'immodificabilità dell'oggetto, può sostenersi che nell'ordinamento la possibilità di introdurre una variante in corso d'opera è stata **sempre ritenuta ammissibile solo in presenza di circostanze "sopravvenute", impreviste ed imprevedibili al momento dell'affidamento**. In tal senso, il comma 1 lett. c) del medesimo art. 106 – in linea con quanto previsto dal previgente art. 132 del d.lgs. n. 163/2006 e, prima ancora, dall'art. 25 della Legge n. 109/1994, recante la legge quadro sui lavori pubblici – prevede che la variante in corso d'opera può essere determinata solo da circostanze "impreviste ed imprevedibili" al momento dell'affidamento (tra di esse, ad esempio, la sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari o di provvedimenti delle autorità preposte alla tutela di interessi rilevanti). Maggiori possibilità di procedere a varianti in corso d'opera possono aversi a seguito dell'ultimo correttivo del 2017, poiché ora è possibile adottare una variante in corso d'opera anche in assenza degli anzidetti presupposti. Ciò tuttavia a condizione che il valore della variante sia al di sotto di entrambi i seguenti valori: le soglie fissate all'articolo 35, il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture, ovvero il 15 per cento del valore iniziale per i contratti di lavori.

\*\*\*\*\*

A questo punto è utile fare chiarezza sulla disposizioni che interessano il caso di specie, dunque quelle contenute nel DLgs 163/2006, facendo ricorso ai provvedimenti e le delibere ANAC nonché alla giurisprudenza prevalente.

La disciplina, come abbiamo visto in precedenza, (v. art. 132 del Codice e 161 e 163 del Regolamento, per i lavori; art. 114 del Codice e 311 del Regolamento, per forniture e servizi) prende in considerazione:

 49

- a) i presupposti in presenza dei quali il committente è in facoltà di introdurre varianti in corso d'opera;
- b) i limiti entro cui il committente stesso può imporre tali variazioni all'appaltatore (c.d. *ius variandi*);
- c) la procedura per l'introduzione delle varianti.

\*\*\*\*\*

Risulta utile qualche ulteriore specificazione sulle ipotesi che legittimano varianti cd. extracontrattuali, in particolare, con riguardo alla imprevedibilità delle circostanze idonee a legittimare una variazione in corso d'opera registrando, in merito, gli orientamenti espressi dall'Anac. Rilevano, in particolare

- la delibera ANAC DELIBERA N. 12032016 che chiarisce: “La possibilità di procedere a varianti nel caso contemplato dall'art. 132, comma 1, lett. b), è dunque subordinata alla sussistenza delle seguenti circostanze:
  - materiali, componenti e tecnologie innovativi, non esistenti al momento della progettazione;
  - nuove tecnologie che determinano significativi miglioramenti della qualità dell'opera o sue parti;
  - utilizzo delle nuove tecnologie che non altera l'impostazione progettuale (non deve quindi trattarsi di variante sostanziale nel senso sopra esplicitato);
  - tale utilizzo non comporta un aumento del costo.

L'accertamento della sussistenza dei suindicati presupposti legittimanti il ricorso alla variante ex art. 132, comma 1, lett.b) è demandato alla S.A. (per i lavori la norma fa espresso riferimento al direttore dei lavori ed al rup). Resta fermo che, come chiarito dalla norma, in tal caso non può esservi alcun aumento di costo, posto che si tratta di una variante finalizzata a consentire l'utilizzo di innovazioni tecnologiche introdotte dopo la stipula del contratto, senza alterarne l'impostazione originaria”;

la Deliberazione N. 8/ 2014 secondo cui non è coerente con le previsioni dell'art. 25, terzo comma, secondo periodo della l. 109/94 (poi art. 132, terzo comma, secondo periodo del d. lgs. 163/2006), una perizia di variante definita “migliorativa”, ma riconducibile principalmente ad una definizione degli elementi strutturali non ottimale in sede progettuale e non motivata invece da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili, bensì ragionevolmente prevedibili, se il progetto fosse stato preceduto dalle indagini e dalle rilevazioni secondo i criteri prescritti dalle norme;

The image shows four handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. To the left of the first signature is the number '50'. The signatures are stylized and appear to be initials or names.

- la deliberazione ANAC n. 106 /2006, per la quale “Qualora la necessità di ricorrere a varianti sia determinata dalla mancata osservanza delle prescrizioni assegnate alla progettazione e dall’insufficienza delle indagini preliminari, trattandosi di circostanze note o prevedibili, non appare legittimo l’inquadramento delle relative varianti nelle tipologie delle “cause impreviste e imprevedibili”, dell’“imprevisto geologico” e dell’“intervento migliorativo”, di cui, rispettivamente, all’art. 25, comma 1, lett. b), b. bis) e c), e comma 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i”;
- il Parere n. 28 del 13 /2013: «La possibilità di introdurre le varianti disciplinate dal succitato comma 2 è però subordinata al rispetto del c.d. “quinto d’obbligo”, analogamente a quanto già previsto per la generalità dei contratti pubblici (art. 11 del R.D. n. 2440/1923): il diritto potestativo della stazione appaltante di imporre all’esecutore variazioni contrattuali viene limitato quantitativamente all’aumento o alla riduzione del quinto del prezzo complessivo previsto in contratto. In tal caso, la modifica delle prestazioni viene disciplinata con un “atto di sottomissione”, che deve necessariamente ricalcare la disciplina contrattuale originariamente prevista. Superato il limite del “quinto d’obbligo”, l’appaltatore può recedere dal contratto, ovvero le parti possono stipulare concordemente un “atto aggiuntivo” al contratto principale; in tal caso tale atto aggiuntivo integra un “nuovo” contratto, come tale non necessariamente soggetto alle originarie condizioni (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 15 dicembre 2005, n. 7130; TAR Sicilia – Catania, sez. I, 15 maggio 2008, n.922)». Secondo il citato Parere 28/2013, “La stazione appaltante può chiedere all’esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore”. Ai sensi del comma 5 “L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3, alle stesse condizioni previste dal contratto”. La deroga al principio dell’immodificabilità (come indicato dall’art. 311 comma 1 d.P.R. 207/2010), pertanto, è concessa qualora la stazione appaltante ammetta variazioni in casi ben individuati. Nello specifico - anche nel caso di appalti di servizi e forniture – queste sono esigenze sopravvenute in caso di modifiche legislative, cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o la presenza di eventi inerenti alla natura dei luoghi



51



o dei beni sui quali si interviene, che si siano verificati nel corso dell'esecuzione del contratto.

In conclusione, nel caso in cui le modifiche contrattuali ammesse in corso di esecuzione di un contratto d'appalto, presentino caratteristiche di modifiche sostanziali, comporterebbero la necessità di realizzare un nuovo affidamento.

\*\*\*\*\*

La possibilità per le imprese di proporre variazioni migliorative, indispensabili sotto l'aspetto tecnico, incontra quindi il limite intrinseco consistente nel divieto di alterare i caratteri essenziali, i cosiddetti requisiti minimi, della prestazione oggetto del contratto, in maniera da non modificare i profili strutturali, qualitativi, prestazionali o funzionali dell'opera, come definiti nel progetto posto a base di gara.

Possono quindi essere considerate **proposte migliorative tutte quelle precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste**, al fine di non ledere la "par condicio" e l'interesse della stazione appaltante al legittimo conseguimento del risultato.

Conferma dell'inciso viene, ancora una volta dall'ANAC che con deliberazione n. 11 del 23.4.14 ha rilevato che "..... non sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 132 del Codice, bensì costituiscono varianti sostanziali, quelle opere diverse e aggiuntive finalizzate ad una ottimale fruizione del complesso ..... che avrebbero dovuto essere tenute presenti sin dalla progettazione originaria in quanto connesse ad esigenze generali di flessibilità d'uso del complesso, e che avrebbero dovuto essere tenute in debito conto in tutte le fasi progettuali, in quanto passibili, come è chiaramente emerso dagli sviluppi dell'intervento, di incidere in modo rilevante sulla distribuzione interna degli spazi e sulla definizione degli impianti, interferendo con le altre opere.

Sulla stessa linea ermeneutica, anche, la giurisprudenza della Corte di Giustizia: «le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni essenziali di un contratto di appalto devono ritenersi equivalenti ad una nuova aggiudicazione quando presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle del contratto iniziale e siano, di conseguenza, atte a dimostrare la volontà delle parti di rinegoziare i termini essenziali di tale appalto» (Corte giustizia CE Grande Sezione, 13 aprile 2010, n. 91).

La giurisprudenza, amministrativa, infine, (TAR Lazio Roma sez. II bis 15 aprile 2013, n. 3801) ha sottolineato che occorra distinguere le varianti (consentite) in corso di esecuzione dalla rinegoziazione (non consentita). **Le modifiche dell'opera sono vietate nella misura in cui abbiano attitudine a mutare in modo significativo il regolamento**



**negoziale**, conducendo alla realizzazione di opere differenti rispetto a quelle poste a base di gara, pertanto non è consentito all'Amministrazione procedere a un sostanziale affidamento diretto anziché addivenire ad una modifica delle condizioni contrattuali preesistenti a seguito dell'introduzione del nuovo assetto normativo e nei limiti consentiti dal d.P.R. n. 207 del 2010.

Sul piano giurisprudenziale è stato il giudice di legittimità ad acclarare la cogenza del principio di immutabilità del contratto; da un lato ha operato **la distinzione tra varianti ed opere extracontrattuali** (anche se le variazioni apportate ad un'opera sono sempre 'extracontrattuali', perché introducono nella prestazione dell'appaltatore elementi non previsti in contratto); dall'altro ha specificato che mentre la possibilità di introdurre varianti costituisce espressione di una delle facoltà tipiche del Committente e l'appaltatore, in via di principio, è obbligato ad eseguire i nuovi lavori, i lavori extracontrattuali identificano, invece, l'oggetto di un nuovo appalto per il cui affidamento occorre applicare la normativa sulla conclusione del contratto, posto che l'appaltatore non ha l'obbligo di eseguirli. Come è opinione della dottrina civilistica, "si ha variazione quando le opere nuove, nelle quali le variazioni stesse consistono, sono necessarie per la completa e migliore esecuzione dell'opera ovvero per la realizzazione della stessa a regola d'arte ovvero quando, pur importando modifica all'opera rientrano sempre nel piano dell'opera stessa. Si è in presenza di lavori extracontrattuali quando trattasi invece di opere nuove che, pur avendo una qualche relazione o connessione con l'opera non sono necessarie alla completa o migliore esecuzione di questa né rientrano nel piano della medesima, ma costituiscono opere aventi una propria individualità, distinta da quella dell'opera originaria o che integrano un'opera a sé stante" (Corte di cassazione, sez. II civile - sentenza 12 maggio 2016, n.9767) . Si tratta, peraltro, di un orientamento che trova conferma nella giurisprudenza amministrativa, la quale ha precisato che ricorre **l'ipotesi di variazioni extracontrattuali quando le opere nuove, in cui queste consistono, richieste o disposte dalla p.a. ovvero convenute tra le parti, importino sostanziali e notevoli modificazioni dell'opera contrattuale**, in relazione al luogo dell'esecuzione, alla natura affatto diversa del materiale, alla ideazione ed attuazione dell'opera d'arte o di tracciati diversi per natura e per numero rispetto a quelli previsti. Debbono, altresì, essere considerati **lavori extracontrattuali anche le variazioni qualitative e quantitative richieste oltre i limiti in cui esse sono ammesse dalla legge.**

\*\*\*\*\*

Deve dunque concludersi nel senso di ritenere ammissibili solo le varianti in corso d'opera che non comportino modifiche sostanziali o che rientrino in una delle ipotesi descritte



dall'art 132 del dlgs 163/2006 (lett. A) ebis)). Alla luce dei parametri usati dall'autorità e dalla giurisprudenza occorre dunque comprendere in cosa siano consistite queste perizie e se questa possano considerarsi regolari e legittime o adottate in violazione ed elusione della procedura ad evidenza pubblica. Laddove la variante sia sostanziale, si ritiene che il superamento del limite quantitativo dell'incidenza della stessa sul progetto, debba essere considerato come **limite alla possibilità della stazione appaltante di applicare la disciplina delle varianti alle modifiche sostanziali**: proprio perché, per effetto della variante, ci si trova al cospetto di un'opera diversa, la disciplina è quella dei nuovi affidamenti. L'amministrazione deve procedere all'individuazione di un nuovo contraente secondo le regole della procedura di evidenza pubblica, e l'affidamento diretto della diversa opera del contraente originario risulta possibile solo nei limiti in cui sussistono i presupposti legittimanti il ricorso alla trattativa privata.

### CONCLUSIONI

La normativa richiamata, le interpretazioni giurisprudenziali e dell'ANAC definiscono in termini sufficientemente precisi la nozione di variante in corso d'opera e i tratti peculiari della stessa.

Si è negato il carattere di variante a scelte progettuali distinte da **caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle del contratto iniziale**.

È infatti acquisito che non sono varianti contrattuali le **opere nuove che comportino sostanziali e notevoli modificazioni di quelli oggetto del rapporto di appalto originario**.

Si richiama la illustrazione della IV perizia di variante tecnica, precisata da pagine 25 a 31 del presente scritto.

Si precisa inoltre che la necessità di adeguamento sismico della struttura, imposta dal provvedimento della Regione Campania ha conseguenze determinanti e comporta il sopravvenire di modifiche sostanziali dell'opera.

Le stesse, in una a quelle previste nella IV variante tecnica e suppletiva, si distinguono - si ripete - per la sostanziale diversità da quelle oggetto dell'appalto originario.

Da considerare per ultimo ma non per importanza l'aumento del corrispettivo pari a € 2.614.517,7/13.727.885,90 x 10 con un'incidenza incrementale del 19,025%, con salvezza degli incrementi imposti dalla necessità inderogabile dell'adeguamento sismico dell'edificio.

L'importo della variante imposta dall'adeguamento sismico è pari a € 3.034.500,20

È... dimostro l'elemento decisivo dell'eccedenza dell'ammontare delle opere oggetto della IV variante e dell'adeguamento sismico del quinto dell'importo originario del contratto.

 54

La normativa richiamata e segnatamente l'art. 132 del D. Lgs. 163 del 2006, convertito con modificazioni in L. 114 del 2014 che al IV co. statuisce che **“ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.**

Concorrono pertanto i presupposti, anche, per l'applicazione della norma richiamata che impone al soggetto di procedere alla risoluzione del contratto originario e comunque di indire una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

Il testo normativo, in presenza dei presupposti ivi indicati vincola le scelte della stazione appaltante di gestione del rapporto contrattuale. Trattasi, infatti, di disposizione di inequivoca chiarezza insuscettibile di diversa interpretazione, ove siano accertati, come avvenuto nella specie, i presupposti che ne legittimano l'applicazione.

Il testo inequivoco della disposizione che costituisce “limite esterno” della interpretazione è coerente con i principi e con la normativa dell'ordinamento interno e di quello comunitario che, a tutela della concorrenza, della legalità dell'azione amministrativa, impongono il procedimento di evidenza pubblica per la scelta del contraente al quale affidare l'esecuzione dei lavori e di servizi pubblici nonché di forniture.

**Le circostanze tutte indicate impongono, pertanto, alla stazione appaltante di concludere il rapporto in essere e procedere ad affidare i lavori, attraverso una corretta procedura di scelta del contraente ad evidenza pubblica, non essendo in alcun modo giustificabile la mortificazione delle regole a tutele della concorrenza**

Ing. Ciro Frattolillo

Arch. Virgilio Patitucci

Avv. Felice Laudadio

Avv. Giuliano Agliata